



Senato  
della Repubblica



Camera  
dei deputati

# Modifica del libro XI del codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere

Atto del Governo n. 434  
*art. 4, L. 21 luglio 2016, n. 149*

*Schede di lettura*

DOSSIER - XVII LEGISLATURA

settembre 2017



SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche su questioni istituzionali, giustizia e cultura

TEL. 06 6706-2451 - [studi1@senato.it](mailto:studi1@senato.it) - [@SR\\_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 524



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Giustizia

Tel. 06 6760-9148 - [st\\_giustizia@camera.it](mailto:st_giustizia@camera.it) - [@CD\\_giustizia](https://twitter.com/CD_giustizia)

Atti del Governo n. 433

*La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati*

GI0610

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

## INDICE

### SCHEDE DI LETTURA

<b>La cooperazione giudiziaria penale e la delega al Governo .....</b>	<b>3</b>
<b>Contenuto dello schema di decreto legislativo.....</b>	<b>9</b>
▪ Ambito di applicazione (art. 1).....	11
▪ Prevalenza del diritto dell'Unione europea e del diritto internazionale (art. 2) .....	12
▪ Mutuo riconoscimento delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari in ambito UE (art. 3) .....	15
▪ Estradizione passiva (art. 4) .....	21
▪ Estradizione attiva (art. 5) .....	38
▪ Rogatorie dall'estero (art. 6) .....	43
▪ Rogatorie all'estero (art. 7) .....	55
▪ Effetti delle sentenze penali straniere (art. 8).....	63
▪ Esecuzione all'estero di sentenze penali italiane (art. 9) .....	75
▪ Trasferimento dei procedimenti penali (art. 10).....	78
▪ Invarianza finanziaria (art. 11) .....	83
<b>Compatibilità con la Convenzione EDU (a cura dell'Avvocatura della Camera dei deputati).....</b>	<b>85</b>



## **Schede di lettura**



## LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA PENALE E LA DELEGA AL GOVERNO

Lo schema di decreto legislativo all'esame del Parlamento dà attuazione all'**articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 149, che ha delegato il Governo a riformare il libro XI del codice processuale penale**, dedicato ai "Rapporti giurisdizionali con autorità straniera".

La **legge n. 149/2016** ha autorizzato la ratifica della Convenzione di Bruxelles del 29 maggio 2000, relativa all'**assistenza giudiziaria in materia penale** tra gli Stati membri dell'Unione europea. Si tratta, quindi, della disciplina del settore della cooperazione finalizzato ad assicurare la raccolta della prova, sia sul versante attivo che su quello passivo.

Insieme alla Convenzione di Bruxelles le ulteriori, tradizionali forme convenzionali di assistenza giudiziaria nello spazio giuridico europeo risultano:

- la Convenzione europea sulla mutua assistenza giudiziaria penale del 20 aprile 1959, ratificata dall'Italia con la legge 215/1961 (e i suoi due relativi Protocolli addizionali del 17 marzo 1978 e dell'8 novembre 2001);
- la Convenzione di applicazione degli Accordi di Schengen del 19 giugno 1990 (ratificata dall'Italia con la legge 388/1993),

Le Convenzioni, nel loro complesso, prevedono la possibilità di impiegare lo strumento della rogatoria per acquisire qualunque tipo di prova, attraverso attività sia di ricerca che di formazione della stessa. E' comunque lasciata salva l'applicabilità di eventuali disposizioni più favorevoli contenute in singoli accordi tra Stati (art. 26 Convenzione del 1959 e art. 1 della Convenzione di Bruxelles del 2000).

La **Convenzione di Bruxelles** rispondeva all'esigenza di "completare", quindi integrare e non sostituire, gli strumenti convenzionali preesistenti e appartenenti ad altri ambiti giuridici (Consiglio d'Europa, Schengen, ecc.), allo scopo di migliorare la collaborazione giudiziaria in materia penale attraverso un'assistenza giudiziaria rapida, efficace, compatibile con i principi fondamentali del diritto interno degli Stati membri e con i principi della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo del 1950.

La Convenzione del 2000 ha individuato l'ambito dell'attività comune, favorendo per quanto possibile lo scambio diretto di richieste tra le autorità giudiziarie dell'Unione nell'ambito di una **progressiva omogeneizzazione dei sistemi penali nazionali in tema di acquisizione della prova**. Essa costituisce, quindi, uno strumento generale di cooperazione e, al contempo, disciplina nello specifico forme particolari di assistenza.

Dopo l'approvazione della legge n. 149 del 2016, la Convenzione, al 12 settembre 2017, risulta ratificata da 25 dei 28 Stati membri dell'Unione europea: manca ancora la ratifica da parte di Grecia, Croazia e Irlanda. Cionondimeno, la Convenzione risulta in vigore nei rapporti reciproci tra gli Stati che hanno provveduto al deposito dello strumento di ratifica, con date che variano in

funzione dei tempi del deposito. L'Italia non ha ancora effettuato il deposito degli strumenti di ratifica.

Si segnala, altresì, che il 16 ottobre 2001 il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato un Protocollo alla Convenzione di Bruxelles, relativo alla richiesta di informazioni sui conti bancari e sulle operazioni bancarie, nonché sui reati fiscali e politici. L'entrata in vigore del Protocollo, soggetta alle stesse disposizioni previste dalla Convenzione, ha riguardato sinora 23 dei 28 Stati membri: infatti, oltre all'Italia, non risultano aver ratificato il Protocollo Estonia, Grecia, Croazia e Irlanda. Anche in questo caso tuttavia il Protocollo risulta in vigore nei rapporti bilaterali tra tutti gli Stati ratificanti, in date diverse, dipendenti dalle date di deposito delle rispettive ratifiche.

Recentemente, l'obiettivo di una maggiore cooperazione nel settore dell'assistenza giudiziaria penale è stato perseguito nel nostro ordinamento con l'attuazione nel 2016 di una serie di **decisioni quadro** ispirate al principio del mutuo riconoscimento e della libera circolazione dei mezzi di prova. Il riferimento è ai decreti legislativi relativi:

- alle **squadre investigative comuni** (D.Lgs. 34/2016, di attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI);
- all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di **blocco dei beni o di sequestro probatorio** (D.Lgs. 35/2016, di attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI);
- all'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del **reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie** (D.Lgs. 37/2016, di attuazione della decisione quadro 2005/214/GAI);
- al rafforzamento dei diritti processuali delle persone e all'applicazione del principio del **reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo** (D.Lgs. 31/2016, di attuazione della decisione quadro 2009/299/GAI);
- all'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del **reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare** (D.Lgs. 36/2016, di attuazione della decisione quadro 2009/829/GAI);
- all'applicazione del principio del **reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive** (D.Lgs. 38/2016, di attuazione della decisione quadro 2008/947/GAI);
- alla **prevenzione e alla risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali** (D.Lgs. 29/2016, di attuazione della decisione quadro 2009/948/GAI);
- alla considerazione delle **decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale**. (D.Lgs. 73/2016, di attuazione della decisione quadro 2008/675/GAI);
- all'organizzazione e al contenuto degli **scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario** (D.Lgs. 74/2016, di attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI);

- all'istituzione del **Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari** (ECRIS), (D.Lgs. 75/2016, di attuazione della decisione 2009/316/GAI).

**I contenuti della Convenzione di Bruxelles sono stati recepiti** nell'ordinamento interno – in base alla delega prevista dall'art. 3 della legge 149 - con un recente decreto legislativo (**D.Lgs. 5 aprile 2017, n. 52**), il cui articolato si sviluppa in quattro titoli: il primo, dedicato alle disposizioni generali, chiarisce l'ambito applicativo della normativa e raggruppa le più significative novità introdotte dalla Convenzione, volte essenzialmente alla semplificazione dei rapporti tra autorità giudiziarie straniere (artt. 1-9); il secondo e il terzo titolo concernono, rispettivamente, le specifiche forme di assistenza giudiziaria, come il trasferimento temporaneo di detenuti, audizione di indagati, testimoni e periti in videoconferenza, squadre investigative comuni (artt. 10-18) nonchè le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (artt. 19-23); il quarto titolo contiene le disposizioni finali, in cui sono specificate le modalità di entrata in vigore della nuova normativa (artt. 24-26).

La **disorganicità della disciplina volta all'acquisizione transfrontaliera delle prove**, di cui si ha da tempo consapevolezza a livello di Unione europea, ha nel frattempo condotto a una nuova impostazione che tenesse conto della necessaria flessibilità dell'assistenza giudiziaria europea. Tale consapevolezza - testimoniata sia dai contenuti del Libro verde del 2009 della Commissione europea (sulla ricerca delle prove in materia penale) sia dal programma di Stoccolma adottato dal Consiglio europeo nello stesso anno – ha portato, con la **direttiva 2014/41/CE**, a introdurre un **unico strumento europeo di raccolta transnazionale delle prove**, denominato **ordine europeo d'indagine** (OEI), applicabile a qualsiasi atto d'indagine, tranne all'istituzione di una squadra investigativa comune e all'acquisizione di prove nell'ambito di tale squadra.

Il **d.lgs 21 giugno 2017, n. 108**, adottato in attuazione della legge di delegazione europea per il 2014 (legge n. 114 del 2015), ha attuato la citata direttiva 2014/41/UE relativa all'**ordine europeo di indagine penale** (cd. **OEI**).

Tale fonte normativa **costituisce attualmente lo strumento generale per l'acquisizione e trasferimento delle prove all'interno degli Stati membri**, fissando termini rigorosi di risposta per questi ultimi. L'ordine europeo consente, tra l'altro, il sequestro probatorio, il trasferimento temporaneo di persone detenute, i controlli dei conti bancari e delle operazioni finanziarie di persone sottoposte a indagini o imputati, le operazioni di infiltrazione e l'intercettazione di telecomunicazioni e le misure di protezione delle prove. Il provvedimento sostituisce la maggior parte delle forme tradizionali di assistenza giudiziaria transfrontaliera.

Deve segnalarsi, quindi, la **stratificazione normativa** tra diverse fonti che si è determinata anche per il ritardo con cui il nostro Paese autorizzato la ha ratificata della Convenzione del 2000.

Infatti, l'art. 34 della citata **direttiva 2014/41/UE** sull'ordine europeo di indagine penale ha stabilito che - **a decorrere dal 22 maggio 2017** - la disciplina della stessa direttiva (ad eccezione di quella sulle squadre investigative comuni) sostituisce le corrispondenti disposizioni delle convenzioni UE, tra cui proprio **la citata Convenzione di Bruxelles del 2000 sull'assistenza giudiziaria in materia penale** tra gli Stati dell'Unione che, quindi, attuata dal D.Lgs. 52/2017, **sembra aver avuto vigenza estremamente limitata**.

Tale effetto era del resto stato già prefigurato dallo stesso Governo che, nella relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo attuativo della Convenzione (ora D.Lgs. 52 del 2017), rilevava che, con riguardo ai Paesi membri dell'Unione europea, le corrispondenti disposizioni della Convenzione sono destinate a essere sostituite dalla direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale. In base all'art. 35 della citata direttiva è previsto che solo «le richieste di assistenza giudiziaria ricevute anteriormente al 22 maggio 2017 continuino ad essere disciplinate dagli strumenti esistenti relativi all'assistenza giudiziaria in materia penale»

Lo spazio applicativo della disciplina di attuazione della Convenzione del 2000 - oltre che in relazione alle domande di assistenza pervenute da Paesi membri entro la citata data del 22 maggio 2017 - sembra quindi residuare per le richieste di assistenza giudiziaria da parte di Paesi membri dell'Unione cui non si applica la direttiva 2014/41/UE (quali Danimarca e Irlanda).

**L'articolo 4 della legge n. 149 del 2016 ha delegato il Governo a riformare il libro XI del codice processuale penale**, dedicato ai "*Rapporti giurisdizionali con autorità straniera*", introducendo, inoltre, direttamente specifiche modifiche ad alcune disposizioni del codice relative all'estradizione passiva (artt. 698, 708 e 714).

Le modifiche promosse dalla delega sono sostanzialmente orientate alla **semplificazione e velocizzazione delle procedure di assistenza giudiziaria passiva**, ovvero le ipotesi in cui le autorità straniere chiedono assistenza giudiziaria penale a quelle italiane.

L'attuazione di tale delega è prevista entro il 2017 anche dal cronoprogramma del Piano nazionale delle riforme (PNR) contenuto nel DEF 2017.

L'adeguamento delle disposizioni del c.p.p. riveste, tuttavia, solo valore residuale; sia nei rapporti con autorità giurisdizionali di Stati membri dell'Unione europea che con Stati extra UE, dovranno infatti essere applicate le norme sovranazionali. **La normativa del codice di rito penale è, quindi, destinata ad assumere carattere sussidiario** rispetto alle norme sovranazionali (di derivazione europea e internazionale).

Infatti, in relazione ai rapporti con Paesi membri dell'Unione europea, la cooperazione giudiziaria in materia penale dovrà essere realizzata secondo la disciplina del Trattato dell'Unione europea, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dei relativi atti attuativi. Se tali norme mancano o non dispongono diversamente, dovranno applicare le norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e le norme di diritto internazionale generale. Qualora tali norme manchino o non dispongano diversamente, si dovranno applicare le norme del c.p.p. in materia.

Analogamente, nei rapporti con gli Stati extra UE la cooperazione giudiziaria si dovrà, invece, svolgere secondo la disciplina delle norme delle convenzioni internazionali e del diritto internazionale generale. Qualora tali norme manchino o non dispongano diversamente, si dovranno applicare le norme del c.p.p. in materia.

Da quanto detto, deriva che le disposizioni del citato D.Lgs. 5 aprile 2017, n. 52 (di attuazione della Convenzione di Bruxelles del 2000), ad esempio, troveranno applicazione nelle materie ivi disciplinate, ove concorrenti con quelle di cui al riformato libro XI del codice di procedura penale. Analogamente, prevarrà su quest'ultimo – e, nelle disposizioni corrispondenti, anche sul D.Lgs. 52/2017 – la disciplina del recente **D.Lgs 21 giugno 2017, n. 108**, attuativo della direttiva 2014/41/UE relativa all'**ordine europeo di indagine penale** (c.d. **OEI**).

L'**articolo 4** della legge 149 individua i **principi e criteri direttivi di delega** secondo i quali, nella riforma, il Governo dovrà tenere distinti i rapporti con le autorità di Stati membri dell'Unione europea da quelli con le autorità di Stati diversi anche se, in entrambi i casi, è riconosciuto il potere del Ministro della giustizia di rifiutare la cooperazione se lo Stato richiedente assistenza non fornisce idonee garanzie di **reciprocità**.

Questa distinzione è ripresa dai principi relativi alla disciplina processuale dell'assistenza giudiziaria a fini di giustizia penale, che delinea, a seconda dei casi, specifici poteri di intervento del Ministro della giustizia. Ciò, pur nel quadro di una **depoliticizzazione** dei rapporti in materia di assistenza giudiziaria prevista dai criteri di delega, che sanciscono prevalentemente la **diretta corrispondenza tra le autorità giudiziarie** dei Paesi dell'Unione europea.

La delega per la riforma del libro XI del codice di rito penale prevede numerosi **principi e criteri direttivi** specifici relativi, tra l'altro, a:

- differenziazione delle fonti in materia di cooperazione giudiziaria penale in relazione all'appartenenza o meno del Paese all'Unione europea e poteri del Ministro della giustizia;

- trasmissione ed esecuzione delle richieste di assistenza non più alla corte d'appello ma al procuratore della Repubblica distrettuale;
- risoluzione dei conflitti quando gli atti da compiere investano le competenze di distretti giudiziari diversi;
- mutuo riconoscimento di sentenze ed altre decisioni giudiziarie;
- estradizione attiva e passiva,
- impiego della videoconferenza;
- squadre investigative comuni;
- trasferimento temporaneo di persone detenute a fini investigativi;
- riconoscimento di sentenze penali straniere e mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie nei rapporti con Stati membri UE;
- trasferimento dei procedimenti giurisdizionali.

L'articolo 4, comma 2, della legge 149 prevede inoltre che nella redazione dei decreti legislativi il Governo tiene conto delle **eventuali modificazioni** della normativa vigente **sopravvenute** fino al momento di esercizio della delega e che i decreti legislativi contengono le necessarie disposizioni di coordinamento con le altre norme vigenti in materia.

## CONTENUTO DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Lo schema di decreto legislativo (A.G. 434), recante *Disposizioni di modifica del Libro XI del codice di procedura penale in materia di rapporti con autorità straniere*, viene adottato in attuazione dell'art. 4 della legge 149 del 2016 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive).

Il termine per l'attuazione della delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale (un anno dalla entrata in vigore della legge 149/2016) era fissato al 5 agosto 2017. In base al comma 2 dell'art. 4 della legge delega, poiché il termine per l'espressione del parere parlamentare (nel caso in esame, il 1° settembre 2017), scade dopo il termine del termine finale per l'esercizio della delega, quest'ultimo termine è prorogato di 60 giorni.

Come ricordato dalla relazione del Governo allo schema di decreto, l'articolato ha origine dai lavori della Commissione istituita nel gennaio 2016 presso il Ministero della giustizia, costituita da esperti nel settore della cooperazione penale.

La riforma del Libro XI, oltre che per adeguare l'apparato normativo di assistenza giudiziaria a fronte di una criminalità organizzata sempre più transnazionale, costituisce una priorità anche in relazione alle significative modifiche alla disciplina dell'assistenza giudiziaria penale introdotte a livello di Unione europea, essenzialmente finalizzate all'acquisizione probatoria.

Si tratta, sostanzialmente, di **coordinare la disciplina processuale** assicurandone la coerenza con gli impegni derivanti dai numerosi strumenti attuativi recentemente intervenuti (coordinamento espressamente previsto dall'art. 4, comma 2, della legge delega), disciplinando la cooperazione giudiziaria sia sul versante attivo che su quello passivo. Il riferimento è ai citati decreti del 2016 di attuazione di numerose decisioni quadro nonché alle altre modifiche introdotte successivamente alla legge delega 149/2016, ovvero la citata attuazione nell'ordinamento interno della Convenzione di Bruxelles del 2000 (*D.Lgs. 52/2017*) e l'ordine europeo di indagine penale (*D.Lgs. 108/2017*), di attuazione della direttiva 2014/41/UE.

Stante l'affermato **carattere sussidiario della disciplina del libro XI** del codice di rito penale, lo schema di decreto legislativo intende colmare il vuoto normativo che si creerebbe ove tale disciplina dovesse trovare applicazione in mancanza di una diversa regolamentazione derivante dalla citata normativa sovranazionale.

L'intervento intende sia rafforzare la cooperazione giudiziaria penale all'interno dell'Unione sia regolare i rapporti con le autorità giudiziarie dei **Paesi extra UE** con i quali sono in vigore plurime convenzioni e accordi internazionali; **i rapporti** con tali Paesi andranno, infatti, **regolamentati in maniera diversa rispetto a quelli con i Paesi membri dell'Unione europea**.

In base allo schema di decreto, la cooperazione giudiziaria nell'Unione dovrà avvenire:

- sia sulla base dell'attuale sistema rogatorio (assistenza giudiziaria)
- sia su quella del mutuo riconoscimento delle decisioni e dei provvedimenti tra Stati membri.

## **Ambito di applicazione (art. 1)**

Lo specifico contenuto dello schema di decreto legislativo - che consta di **11 articoli** - è indicato dall'**art. 1**, che fa riferimento:

- alla materia dell'extradizione,
- alle domande di assistenza giudiziaria internazionale,
- agli effetti delle sentenze penali straniere,
- all'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e
- agli altri rapporti con le autorità straniere in materia di assistenza penale.

La disposizione riprende sostanzialmente il contenuto del vigente art. 696 c.p.p. (che apre il libro XI del c.p.p.) dedicato ai differenti aspetti della cooperazione giudiziaria penale.

*Si osserva come il testo in esame sostituisce in più parti il riferimento letterale alle "rogatorie" con quello alla "assistenza giudiziaria". Peraltro in altre parti permane il richiamo alle rogatorie (cfr. artt. 6 e 7).*

Di seguito sono indicati, sinteticamente, i principali contenuti degli articoli dello schema di decreto in esame, preceduti dalla relativa disposizione di delega. In coda alla illustrazione di ciascun articolo - per una più immediata e completa comprensione delle novelle introdotte nel libro XI del codice di rito penale - è riportato un testo a fronte tra le attuali e le corrispondenti, nuove disposizioni del codice di procedura penale.

## **Prevalenza del diritto dell'Unione europea e del diritto internazionale (art. 2)**

### **Norma di delega**

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del libro XI del codice di procedura penale, con le modalità e nei termini previsti dal comma 2 del presente articolo e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che:

1) nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché dagli atti normativi adottati in attuazione dei medesimi. Se tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e le norme di diritto internazionale generale. Se anche tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme del libro XI del codice di procedura penale;

2) nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale. Se tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme del libro XI del codice di procedura penale;

b) prevedere, in ogni caso, il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alle domande di assistenza giudiziaria, alle richieste in materia di estradizione, nonché alle altre richieste riguardanti i rapporti con le autorità straniere relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità;

L'articolo 2 sostituisce l'art. 696 c.p.p. per affermare il principio di prevalenza del diritto dell'Unione europea, delle convenzioni e del diritto internazionale generale.

E' dunque preliminarmente precisato il **carattere sussidiario** della riformata disciplina del libro XI.

Nei rapporti con i Paesi dell'Unione europea si applicano prioritariamente le norme dei Trattati (Trattato sull'Unione europea e Trattato sul funzionamento dell'Unione) e dei relativi atti normativi di attuazione nonché, se tali norme mancano o non dispongono diversamente, le convenzioni internazionali e le norme di diritto internazionale generale.

Nei rapporti con Paesi che non facciano parte dell'Unione europea si applicano prioritariamente le norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e le norme di diritto internazionale generale.

Qualora, sia nei rapporti con i Paesi dell'Unione europea sia nei rapporti con Paesi diversi, manchino le norme indicate o non sia diversamente disposto, si applica il Libro XI c.p.p.

In assenza di idonee garanzie di reciprocità, è confermato il potere del Ministro della giustizia di non dare comunque corso alla richiesta di cooperazione (*comma 1, lett. a) e b), dell'art. 4 della legge delega*).

Normativa vigente	A.G. 434
<b>Codice di procedura penale</b>	
<b>Libro Undicesimo</b> <i>Rapporti giurisdizionali con autorità straniera</i>	
<b>Titolo I</b> <b>Disposizioni generali</b>	
Art. 696	
<i>Prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale</i>	<i>Prevalenza del diritto dell'Unione europea, delle convenzioni e del diritto internazionale generale</i>
<p>1. Le estradizioni, le rogatorie internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e dalle altre norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale.</p>	<p>1. <b>Nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea</b> le estradizioni, <b>le domande di assistenza giudiziaria internazionali</b>, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme del <b>Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'unione europea, nonché dagli atti normativi adottati in attuazione dei medesimi</b>. Se tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e le norme di diritto internazionale generale.</p>
	<p>2. Nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale.</p>
2. Se tali norme mancano o non dispongono	3. Se le norme indicate ai commi 1 e 2

<b>Normativa vigente</b>	<b>A.G. 434</b>
diversamente, si applicano le norme che seguono.	mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme del presente libro.
	<b>4. Il Ministro della giustizia può non dare corso alle domande di cooperazione giudiziaria quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità.</b>

## **Mutuo riconoscimento delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari in ambito UE (art. 3)**

### **Norma di delega**

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del libro XI del codice di procedura penale, con le modalità e nei termini previsti dal comma 2 del presente articolo e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: [...]

f) in materia di mutuo riconoscimento delle sentenze e delle altre decisioni giudiziarie nei rapporti con gli altri Stati membri dell'Unione europea, fermo restando quanto previsto dalla lettera e), ai soli fini della garanzia giurisdizionale:

1) prevedere che le decisioni giudiziarie emesse dalle competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea possano essere eseguite nel territorio dello Stato e che l'autorità giudiziaria possa richiedere alle competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea l'esecuzione di proprie decisioni in conformità al principio del mutuo riconoscimento; prevedere che altre disposizioni di legge si applichino solo se compatibili con le norme contenute nel codice di procedura penale e che, in ogni caso, l'esecuzione della decisione non pregiudichi l'osservanza degli obblighi internazionali assunti dallo Stato;

2) prevedere che le decisioni giudiziarie da eseguire nel territorio dello Stato possano essere trasmesse direttamente all'autorità giudiziaria territorialmente competente per l'esecuzione e che l'autorità giudiziaria possa trasmettere direttamente allo Stato di esecuzione le decisioni delle quali si chiedi il riconoscimento, con comunicazione al Ministro della giustizia nei casi e nei modi previsti dalla legge; prevedere che per gli Stati membri dell'Unione europea si instauri la corrispondenza diretta tra le autorità giudiziarie, anche ai fini della trasmissione della documentazione e degli accertamenti integrativi nonché delle ulteriori informazioni necessari all'esecuzione delle decisioni delle quali sia chiesto il riconoscimento;

3) prevedere il potere del Ministro della giustizia di garantire, nei casi e nei modi previsti dalla legge, l'osservanza delle condizioni eventualmente richieste in casi particolari per l'esecuzione, all'estero o nel territorio dello Stato, della decisione della quale è stato chiesto il riconoscimento, purché non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;

4) prevedere che, nei casi e nei modi previsti dalla legge, il riconoscimento delle decisioni giudiziarie possa essere chiesto anche ai fini dell'esecuzione delle stesse all'estero o nel territorio dello Stato nei confronti di persone giuridiche;

5) prevedere che la decisione sul riconoscimento della decisione da eseguire nel territorio dello Stato sia adottata con la massima urgenza e comunque in tempi e con modalità idonei ad assicurarne la tempestività e l'efficacia; prevedere regole speciali per l'esecuzione di decisioni al riconoscimento delle quali l'interessato ha prestato consenso;

6) prevedere che l'autorità giudiziaria, nei casi previsti dalla legge, in conformità alle indicazioni contenute negli atti normativi dell'Unione europea, dia esecuzione alle decisioni giudiziarie degli altri Stati membri dell'Unione europea e che non possa essere sindacato il merito della decisione, il cui riconoscimento sia chiesto dall'autorità di altri Stati membri dell'Unione europea, salva l'osservanza delle disposizioni necessarie ad assicurare in ogni caso il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;

7) prevedere l'impugnabilità, senza effetto sospensivo della loro esecutività, delle decisioni di riconoscimento, salvi casi specifici da regolare in ragione della rilevanza dei beni della persona coinvolti dalle procedure di riconoscimento;

8) prevedere idonei rimedi a tutela dei diritti dei terzi di buona fede eventualmente pregiudicati dall'esecuzione della decisione;

L'articolo 3 dello schema introduce nel codice processuale penale, all'interno del libro XI, un **nuovo titolo I-bis** (*artt. da 696-bis a 696-decies c.p.p.*) dedicato specificamente ai **principi generali** del mutuo riconoscimento delle decisioni e dei provvedimenti tra Stati membri dell'Unione europea, in attuazione del *comma 1, lett. f), della norma di delega*; il sistema si affianca a quello tradizionale dell'assistenza giudiziaria (rogatorie).

Il nuovo articolo 696-bis, che afferma il principio del mutuo riconoscimento, ne prevede la disciplina attraverso le norme del nuovo titolo e «le altre disposizioni di legge in quanto con esse compatibili». A ciò conseguirebbero effetti abrogativi di eventuali disposizioni di attuazione di diritto dell'Unione europea che prevedano procedure in contrasto con quelle delineate dal codice di procedura penale.

In particolare, la riforma del codice di procedura penale sul punto:

- stabilisce l'**esecuzione** sul territorio italiano **delle decisioni** emesse dalle autorità giudiziarie degli Stati membri nonché la possibilità per l'autorità giudiziaria italiana di chiedere a queste ultime l'esecuzione delle proprie decisioni (cfr. *lett. f), n. 1*);
- prevede la **trasmissione diretta delle decisioni tra le autorità giudiziarie**; l'autorità italiana riceve, quindi, direttamente le decisioni e i provvedimenti esteri da riconoscere ed eseguire nel territorio dello Stato (cfr. *lett. f), n. 2*); l'esecuzione non deve, tuttavia, violare gravemente i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, i diritti fondamentali della persona e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE. La documentazione e le ulteriori informazioni necessarie per l'esecuzione sono oggetto di trasmissione diretta tra le autorità giudiziarie. **Al Ministro della giustizia è sottratto il potere di valutazione** (riceve solo comunicazione delle decisioni da riconoscere ed eseguire), residuandogli - nei casi previsti - la verifica dell'osservanza delle condizioni dell'esecuzione della decisione eventualmente poste dall'Italia o dal Paese membro (*lett. f), n. 3*), sempre che dette condizioni non contrastino con i principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico;
- è prevista la **tempestività** del reciproco riconoscimento delle decisioni, l'**insindacabilità** nel merito delle decisioni emesse all'estero, la loro **ricorribilità** nei modi ordinari e il riconoscimento degli eventuali **diritti dei terzi di buona fede** (cfr. *lett. f), nn. 5, 6, 7 e 8*);

- la disciplina sul mutuo riconoscimento si applica anche alle decisioni relative alla **responsabilità da reato delle persone giuridiche** (cfr. *lett. f), n. 4*).

*In merito si osserva che – diversamente da quanto sostenuto all’art. 696-bis c.p.p., in ordine alla prevalenza dei principi del mutuo riconoscimento sulla legislazione antecedente alla riforma – il nuovo art. 696-septies, dedicato al mutuo riconoscimento delle decisioni riguardanti la responsabilità da reato degli enti, prevede l’applicazione delle disposizioni del codice di procedura «nonché quelle contenute in altre disposizioni di legge attuative del diritto dell’Unione europea», senza riconoscere una prevalenza alla riforma.*

Normativa vigente	A.G. 434
<b>Codice di procedura penale</b>	
<b>Libro Undicesimo</b> <i>Rapporti giurisdizionali con autorità straniera</i>	
<b>Titolo I-bis</b> <b>Principi generali del mutuo riconoscimento delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari tra Stati membri dell’Unione europea</b>	
<b>Art. 696-bis</b> <i>Principio del mutuo riconoscimento</i>	
<p><b>1. Il principio del mutuo riconoscimento previsto dal diritto dell’unione europea è disciplinato dalle norme del presente titolo e dalle altre disposizioni di legge in quanto con esse compatibili.</b></p>	
<p><b>2. Le decisioni e i provvedimenti giudiziari emessi dalle competenti autorità degli altri Stati membri possono essere riconosciuti ed eseguiti nel territorio dello Stato; l’autorità giudiziaria può richiedere alle competenti autorità degli altri Stati membri l’esecuzione dei propri provvedimenti e decisioni.</b></p>	
<b>Art. 696-ter</b> <i>Tutela dei diritti fondamentali della persona nel mutuo riconoscimento.</i>	
<p><b>1. L’autorità giudiziaria provvede al riconoscimento e all’esecuzione se non sussistono fondate ragioni per ritenere che l’imputato o il condannato verrà sottoposto</b></p>	

Normativa vigente	A.G. 434
	ad atti che configurano una grave violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, dei diritti fondamentali della persona riconosciuti dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea o dei diritti, delle libertà e dei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
	<p style="text-align: center;"><b>Art. 696-quater</b> <i>Modalità di trasmissione delle decisioni giudiziarie.</i></p>
	1. L'autorità giudiziaria competente riceve direttamente le decisioni e i provvedimenti da riconoscere ed eseguire nel territorio dello Stato.
	2. L'autorità giudiziaria trasmette direttamente alle competenti autorità giudiziarie degli altri Stati membri le decisioni e i provvedimenti da riconoscere ed eseguire, dandone comunicazione al Ministro della giustizia nei casi e nei modi previsti dalla legge, anche ai fini dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 696-sexies.
	3. La documentazione e gli accertamenti integrativi, nonché le ulteriori informazioni necessarie all'esecuzione delle decisioni e dei provvedimenti dei quali sia chiesto il riconoscimento, sono oggetto di trasmissione diretta fra le autorità giudiziarie degli Stati membri.
	<p style="text-align: center;"><b>Art. 696-quinquies</b> <i>Limiti al sindacato delle decisioni giudiziarie degli altri Stati membri.</i></p>
	1. L'autorità giudiziaria riconosce ed esegue le decisioni e i provvedimenti giudiziari degli altri Stati membri senza sindacarne le ragioni di merito, salvo che sia altrimenti previsto. È in ogni caso assicurato il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato.
	<p style="text-align: center;"><b>Art. 696-sexies</b> <i>Poteri del Ministro della giustizia.</i></p>
	1. Il Ministro della giustizia, nei casi e nei

Normativa vigente	A.G. 434
	<p>modi previsti dalla legge, garantisce l'osservanza delle condizioni eventualmente poste in casi particolari dall'autorità giudiziaria dello Stato membro per dare esecuzione alle decisioni giudiziarie di cui è stato chiesto il riconoscimento, sempre che tali condizioni non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato.</p>
	<p>2. Il Ministro della giustizia verifica l'osservanza delle condizioni poste dall'autorità giudiziaria italiana per l'esecuzione delle decisioni e dei provvedimenti nel territorio di altro Stato membro.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>ART. 696-septies</b> <i>Mutuo riconoscimento e responsabilità da reato degli enti.</i></p>
	<p>1. In materia di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie riguardanti la responsabilità da reato degli enti, nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea, si osservano le norme di questo titolo nonché quelle contenute in altre disposizioni di legge attuative del diritto dell'Unione europea.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Art. 696-octies</b> <i>Modalità di esecuzione</i></p>
	<p>1. L'autorità giudiziaria riconosce ed esegue le decisioni e i provvedimenti giudiziari di altri Stati membri senza ritardo e con modalità idonee ad assicurarne la tempestività e l'efficacia.</p>
	<p>2. All'esecuzione delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari al cui riconoscimento l'interessato ha prestato il consenso si provvede senza formalità, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Art. 696-novies</b> <i>Impugnazioni</i></p>
	<p>1. Le decisioni sul riconoscimento e l'esecuzione di un provvedimento emesso</p>

Normativa vigente	A.G. 434
	dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro sono impugnabili nei casi e con i mezzi previsti dalla legge.
	2. Avverso le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.
	3. Non è ammessa l'impugnazione per motivi di merito, salvo quanto previsto dall'articolo 696-quinquies.
	4. L'impugnazione non ha effetto sospensivo, salvo che sia diversamente previsto.
	<p style="text-align: center;"><b>Art. 696-decies</b> <i>Tutela dei terzi di buona fede.</i></p>
	1. I terzi di buona fede interessati dall'esecuzione della decisione di riconoscimento sono tutelati nei casi e con i mezzi previsti dalla legge. Ai terzi è assicurata la partecipazione al procedimento di riconoscimento con le forme e le garanzie che la legge assicura nei procedimenti analoghi già regolati dall'ordinamento interno.

## Estradizione passiva (art. 4)

### Norma di delega

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del libro XI del codice di procedura penale, con le modalità e nei termini previsti dal comma 2 del presente articolo e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: [...]

d) in materia di estradizione:

1) prevedere che il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alla domanda di estradizione sia esercitabile solo quando l'extradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato e che della decisione di non dare corso alla domanda di estradizione il Ministro della giustizia debba dare comunicazione allo Stato richiedente e all'autorità giudiziaria;

2) prevedere il potere del Ministro della giustizia di subordinare a condizioni la concessione dell'extradizione e di rifiutare l'extradizione del cittadino, salvo quanto previsto da accordi internazionali;

3) prevedere, ai fini della garanzia giurisdizionale in materia di estradizione per l'estero, la competenza della Corte di appello che decide su richiesta del Procuratore generale della Repubblica;

4) prevedere il potere del Procuratore generale della Repubblica di procedere, oltre che all'identificazione, anche all'interrogatorio della persona della quale è chiesta l'extradizione, nonché quello di richiedere direttamente all'autorità di altro Stato la documentazione e le informazioni che ritiene necessarie, dandone comunicazione al Ministro della giustizia;

5) prevedere che la rinuncia dell'estradata alla garanzia del principio di specialità sia irrevocabile, salvo l'intervento di fatti nuovi che modifichino la situazione di fatto esistente al momento della rinuncia;

6) prevedere che, quando non esiste convenzione o questa non dispone diversamente, la Corte di appello pronunci sentenza favorevole all'extradizione se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna e se, per lo stesso fatto, nei confronti della persona della quale è domandata l'extradizione non è in corso procedimento penale né è stata pronunciata sentenza irrevocabile nello Stato;

7) prevedere che, in ogni caso, la Corte di appello pronunci sentenza contraria all'extradizione:

7.1) se per il fatto per il quale è domandata l'extradizione è prevista la pena di morte dalla legge dello Stato estero;

7.2) se per il reato per il quale l'extradizione è stata domandata la persona è stata o sarà sottoposta a un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti fondamentali;

7.3) se la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata l'extradizione contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;

7.4) se vi è motivo di ritenere che la persona verrà sottoposta ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona;

8) prevedere il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alla richiesta di estradizione dall'estero se l'iniziativa possa pregiudicare la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato e che il Ministro debba dare comunque comunicazione del diniego all'autorità giudiziaria procedente;

9) prevedere che il Ministro della giustizia sia competente a decidere in ordine all'accettazione delle condizioni eventualmente poste dallo Stato estero per concedere

l'estradizione, purché non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, e che l'autorità giudiziaria sia vincolata al rispetto delle condizioni accettate;

[...]

L'articolo 4 dello schema di decreto legislativo modifica gli articoli da 697 a 718 del codice di procedura penale, in tema di estradizione verso l'estero, in un'ottica di **semplificazione** e snellezza del procedimento mirando altresì al rafforzamento delle **garanzie difensive** dell'estradando, dando attuazione al *comma 1, lett. d), della norma di delega*.

Premesso che la struttura del procedimento appare confermata - l'estradizione si realizza mediante una **fase giurisdizionale** (presso la Corte d'appello) e una **fase amministrativa** (che vede protagonista il Ministro della Giustizia, che apre e chiude il procedimento) - la disciplina dell'art. 4 del decreto prevede, tra l'altro:

- che **l'estradizione non sia il solo strumento di consegna dell'imputato o condannato** allo Stato estero; in ambito UE si può, ad esempio, fare ricorso alla disciplina del mandato d'arresto europeo, che prevede una consegna più rapida e facilitata dei ricercati, basata sul mutuo riconoscimento (legge n. 69/2005) (art. 697 c.p.p.);
- i motivi residui di **rifiuto dell'estradizione** (art. 697 c.p.p.) **da parte del Ministro della giustizia**, compresi quelli ostativi anche in presenza di consenso dell'interessato al trasferimento (art. 705 c.p.p.);
- che se per il fatto per cui è domandata l'estradizione è prevista nello Stato richiedente la **pena di morte**, è fatto obbligo di assicurare la non esecuzione e di allegare il provvedimento di **commutazione della pena** (art. 700 c.p.p.);
- nella fase giurisdizionale **davanti alla corte d'appello**, la necessità dell'**interrogatorio** della persona interessata (attualmente non previsto); in tale fase, sia che il soggetto compaia a piede libero (art. 703 c.p.p.), sia in quanto sottoposto a misura coercitiva (art. 717 c.p.p.), il magistrato - nel primo caso il Procuratore generale, nel secondo il presidente della corte d'appello - in sede di interrogatorio raccoglie, con l'assistenza di un **difensore**, l'eventuale **consenso** dell'interessato **all'estradizione o la rinuncia irrevocabile alla garanzia del principio di specialità** (*v. ultra art. 721 c.p.p.*), informandolo sulle relative conseguenze giuridiche (che impedisce che l'estradato possa essere sottoposto a limitazione della libertà personale per un fatto anteriore a quello per il quale è stata concessa l'estradizione). E' introdotta la possibilità, ove prevista da convenzioni internazionali, per l'autorità italiana di chiedere direttamente a quella estera **documentazione e informazioni suppletive**.

Non viene modificato l'art. 699 c.p.p. sul principio di specialità. La relazione illustrativa precisa che il principio di delega risulta riferito alla sola estradizione attiva e che per questo lo schema interviene solamente sull'art. 721 c.p.p., concernente il principio di specialità in tale ambito (*v. ultra*).

*Va osservato che la delega (comma 1, lett. d), n. 4) esplicita il potere del solo PG di procedere all'interrogatorio; l'art. 717 lo consente invece, anche al Presidente della Corte d'appello ove l'imputato sia sottoposto a misura coercitiva.*

*La stessa delega consente poi allo stesso PG la possibilità di chiedere sempre "direttamente" le citate documentazione e informazioni suppletive, dandone soltanto comunicazione al Ministro, cui l'art. 703, al contrario, conferma il potere di filtro, tranne che nel caso in cui la richiesta diretta del PG sia prevista da convenzioni internazionali.*

- **l'abbreviazione di termini procedurali.** In particolare, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta il Ministro della giustizia deve trasmettere il fascicolo al Procuratore generale; gli attuali 3 mesi per la presentazione della requisitoria del PG alla corte d'appello diventano 30 giorni; è introdotto un termine di 6 mesi per la decisione della stessa corte; in sede di impugnazione della sentenza di estradizione, la Cassazione decide sul ricorso entro 6 mesi;
- la previsione che anche **ragioni di salute o di età** che possano comportare il rischio di gravissime conseguenze all'estradando costituiscano motivo di rifiuto della misura da parte della corte d'appello (art. 705 c.p.p.);
- **l'accentramento** presso la **Corte di appello di Roma** delle decisioni sulle autorizzazioni all'eventuale **transito sul territorio nazionale** di persone soggette ad estradizione (ove queste ultime non vi abbiano acconsentito) (art. 712 c.p.p.).

Normativa vigente	A.G. 434
<b>Codice di procedura penale</b>	
<b>Libro Undicesimo</b> <i>Rapporti giurisdizionali con autorità straniere</i>	
<b>TITOLO II</b> <b>Estradizione</b>	
Capo I Estradizione per l'estero Sezione I Procedimento	

Normativa vigente	A.G. 434
Art. 697 <i>Estradizione e poteri del ministro di grazia e giustizia.</i>	
1. La consegna a uno Stato estero di una persona per l'esecuzione di una sentenza straniera di condanna a pena detentiva o di altro provvedimento restrittivo della libertà personale può aver luogo soltanto mediante estradizione.	1. <b>Salvo che sia diversamente stabilito</b> , la consegna a uno Stato estero di una persona per l'esecuzione di una sentenza straniera di condanna a pena detentiva o di altro provvedimento restrittivo della libertà personale può aver luogo soltanto mediante estradizione.
	<b>1-bis. Il Ministro della giustizia non dà corso alla domanda di estradizione quando questa può compromettere la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato, o quando lo Stato estero non dà idonee garanzie di reciprocità.</b>
	<b>1-ter. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis, quando un accordo internazionale prevede il potere di rifiutare l'extradizione di un cittadino senza regolarne l'esercizio, il Ministro della giustizia rifiuta l'extradizione tenendo conto della gravità del fatto, della rilevanza degli interessi lesi dal reato e delle condizioni personali dell'interessato.</b>
	<b>1-quater. Il Ministro della giustizia concede l'extradizione della persona che ha prestato il consenso a norma dell'articolo 701, comma 2, sempre che non sussistano le ragioni ostative di cui all'articolo 705, comma 2.</b>
	<b>1-quinquies. La decisione di non dare corso alla domanda di estradizione è comunicata dal Ministro della giustizia allo Stato estero e all'autorità giudiziaria.</b>
2. Nel concorso di più domande di estradizione, il ministro <b>di grazia e giustizia</b> ne stabilisce l'ordine di precedenza. A tal fine egli tiene conto di tutte le circostanze del caso e in particolare della data di ricezione delle domande, della gravità e del luogo di commissione del reato o dei reati, della nazionalità e della residenza della persona richiesta e della possibilità di una riestradizione dallo Stato richiedente a un altro Stato.	2. Nel concorso di più domande di estradizione, il ministro della giustizia ne stabilisce l'ordine di precedenza. A tal fine egli tiene conto di tutte le circostanze del caso e in particolare della data di ricezione delle domande, della gravità e del luogo di commissione del reato o dei reati, della nazionalità e della residenza della persona richiesta e della possibilità di una riestradizione dallo Stato richiedente a un altro Stato.
Art. 698 <i>Reati politici. Tutela dei diritti fondamentali della persona.</i>	
1. Non può essere concessa l'extradizione per un reato politico né quando vi è ragione di	1. <i>Identico.</i>

Normativa vigente	A.G. 434
ritenere che l'imputato o il condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona.	
2. Se il fatto per il quale è domandata l'estradizione è punito con la pena di morte secondo la legge dello Stato estero, l'estradizione può essere concessa solo quando l'autorità giudiziaria accerti che è stata adottata una decisione irrevocabile che irroga una pena diversa dalla pena di morte o, se questa è stata inflitta, è stata commutata in una pena diversa, comunque nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1.	2. <i>Identico.</i>
Art. 699 <i>Principio di specialità.</i>	
1. La concessione dell'estradizione, l'estensione dell'estradizione già concessa e la riestradizione sono sempre subordinate alla condizione espressa che, per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'estradizione è stata concessa o estesa ovvero da quello per il quale la riestradizione è stata concessa, l'estradato non venga sottoposto a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza né assoggettato ad altra misura restrittiva della libertà personale né consegnato ad altro Stato.	1. <i>Identico.</i>
2. La disposizione del comma 1 non si applica quando l'estradato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stato consegnato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.	2. <i>Identico.</i>
3. Il ministro può inoltre subordinare la concessione dell'estradizione ad altre condizioni che ritiene opportune.	3. <i>Identico.</i>
4. Il ministro verifica l'osservanza della condizione di specialità e delle altre condizioni eventualmente apposte.	4. <i>Identico.</i>

Normativa vigente	A.G. 434
Art. 700 <i>Documenti a sostegno della domanda</i>	
1. L'extradizione è consentita soltanto sulla base di una domanda alla quale sia allegata copia del provvedimento restrittivo della libertà personale o della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla domanda stessa.	1. <i>Identico</i>
2. Alla domanda devono essere allegati:	2. <i>Identico:</i>
a) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata l'extradizione, con l'indicazione del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica;	a) <i>identica;</i>
b) il testo delle disposizioni di legge applicabili, <b>con l'indicazione se per il fatto per cui è domandata l'extradizione è prevista dalla legge dello Stato estero la pena di morte e, in tal caso, quali assicurazioni lo Stato richiedente fornisce che tale pena non sarà inflitta o, se già inflitta, che non sarà eseguita;</b>	b) il testo delle disposizioni di legge applicabili;
<b>b-bis) il provvedimento di commutazione della pena nei casi di cui all'articolo 698, comma 2;</b>	
c) i dati segnaletici e ogni altra possibile informazione atta a determinare l'identità e la nazionalità della persona della quale è domandata l'extradizione.	c) <i>identica.</i>
Art. 701 <i>Garanzia giurisdizionale</i>	
1. L'extradizione di un imputato o di un condannato all'estero non può essere concessa senza la decisione favorevole della corte di appello.	1. <i>Identico.</i>
2. Tuttavia, non si fa luogo al giudizio della corte di appello quando l'imputato o il condannato all'estero acconsente all'extradizione richiesta. L'eventuale consenso deve essere espresso alla presenza del difensore e di esso è fatta menzione nel verbale.	2. Tuttavia, non si fa luogo al giudizio della corte di appello quando l'imputato o il condannato all'estero acconsente all'extradizione richiesta. L'eventuale consenso deve essere espresso alla presenza del difensore <b>e, se del caso, dell'interprete</b> e di esso è fatta menzione nel verbale.
3. La decisione favorevole della corte di appello e il consenso della persona non rendono obbligatoria l'extradizione.	3. <i>Identico.</i>
4. La competenza a decidere appartiene,	4. La competenza a decidere appartiene,

Normativa vigente	A.G. 434
<p>nell'ordine, alla corte di appello nel cui distretto l'imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui la domanda di estradizione perviene al ministro <b>di grazia e</b> giustizia ovvero alla corte di appello che ha ordinato l'arresto provvisorio previsto dall'articolo 715 o alla corte di appello il cui presidente ha provveduto alla convalida dell'arresto previsto dall'articolo 716. Se la competenza non può essere determinata nei modi così indicati, è competente la corte di appello di Roma.</p>	<p>nell'ordine, alla corte di appello nel cui distretto l'imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui la domanda di estradizione perviene al ministro della giustizia ovvero alla corte di appello che ha ordinato l'arresto provvisorio previsto dall'articolo 715 o alla corte di appello il cui presidente ha provveduto alla convalida dell'arresto previsto dall'articolo 716. Se la competenza non può essere determinata nei modi così indicati, è competente la corte di appello di Roma.</p>
<p>Art. 702 <i>Intervento dello Stato richiedente</i></p>	
<p>1. A condizione di reciprocità, lo Stato richiedente ha la facoltà di intervenire nel procedimento davanti alla corte di appello e alla corte di cassazione facendosi rappresentare da un avvocato abilitato al patrocinio davanti all'autorità giudiziaria italiana.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>Art. 703 <i>Accertamenti del procuratore generale.</i></p>	
<p>1. Quando riceve da uno Stato estero una domanda di estradizione, il ministro di grazia e giustizia la trasmette con i documenti che vi sono allegati al procuratore generale presso la corte di appello competente a norma dell'articolo 701 comma 4, salvo che ritenga che essa vada respinta.</p>	<p>1. Il Ministro della giustizia quando ritiene di dare corso alla domanda di estradizione, la trasmette <b>entro trenta giorni dal ricevimento</b> con i documenti che vi sono allegati al procuratore generale presso la corte di appello competente a norma dell'articolo 701, comma 4.</p>
<p>2. Salvo che si sia già provveduto a norma dell'articolo 717, il procuratore generale, ricevuta la domanda, dispone la comparizione davanti a sé dell'interessato per provvedere alla sua identificazione e per raccogliere l'eventuale consenso all'extradizione. L'interessato è avvisato che è assistito da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. Il difensore ha diritto di assistere all'atto del cui compimento gli è dato avviso almeno ventiquattro ore prima.</p>	<p>2, Salvo che si sia già provveduto a norma dell'articolo 717, il procuratore generale, ricevuta la domanda, dispone la comparizione davanti a sé dell'interessato e provvede alla sua identificazione. <b>Procede, altresì, all'interrogatorio dello stesso e ne raccoglie, previa informazione sulle conseguenze, l'eventuale consenso</b> all'extradizione o la rinuncia al principio di specialità. L'interessato è avvisato che è assistito da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. <b>L'atto è compiuto alla necessaria presenza del difensore</b> cui deve essere dato avviso almeno ventiquattro ore prima. <b>Il consenso all'extradizione e la rinuncia al principio di specialità non sono validi se non sono espressi alla presenza del difensore. La rinuncia dell'estradata alla garanzia del</b></p>

Normativa vigente	A.G. 434
	<b>principio di specialità è irrevocabile alle condizioni stabilite dall'articolo 717, comma 2-bis.</b>
<p>3. Il procuratore generale richiede alle autorità straniere, per mezzo del ministro <b>di grazia e</b> giustizia, la documentazione e le informazioni che ritiene necessarie.</p>	<p>3. Il procuratore generale richiede alle autorità straniere, per mezzo del Ministro della giustizia, la documentazione e le informazioni <b>suppletive</b> che ritiene necessarie. <b>Ove previsto dalle convenzioni internazionali, la richiesta è inoltrata direttamente dal procuratore generale, che ne dà comunicazione al Ministro della giustizia.</b></p>
<p>4. Il procuratore generale, entro tre mesi dalla data in cui la domanda di estradizione gli è pervenuta, presenta alla corte di appello la requisitoria.</p>	<p>4. Il procuratore generale, entro <b>trenta giorni</b> dalla data in cui la domanda di estradizione gli è pervenuta, presenta alla corte di appello la requisitoria.</p>
<p>5. La requisitoria è depositata nella cancelleria della corte di appello, unitamente agli atti e alle cose sequestrate. La cancelleria cura la notificazione dell'avviso del deposito alla persona della quale è richiesta l'extradizione, al suo difensore e all'eventuale rappresentante dello Stato richiedente, i quali, entro dieci giorni, hanno facoltà di prendere visione e di estrarre copia della requisitoria e degli atti nonché di esaminare le cose sequestrate e di presentare memorie.</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>
<p>Art. 704 <i>Procedimento davanti alla corte di appello</i></p>	
<p>1. Scaduto il termine previsto dall'articolo 703 comma 5, il presidente della corte fissa l'udienza per la decisione, con decreto da comunicarsi al procuratore generale e da notificarsi alla persona della quale è richiesta l'extradizione, al suo difensore e all'eventuale rappresentante dello Stato richiedente, almeno dieci giorni prima, a pena di nullità. Provvede inoltre a designare un difensore di ufficio alla persona che ne sia priva. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.</p>	<p>1. Scaduto il termine previsto dall'articolo 703 comma 5, il presidente della corte fissa l'udienza per la decisione, con decreto da comunicarsi al procuratore generale e da notificarsi alla persona della quale è richiesta l'extradizione, al suo difensore e all'eventuale rappresentante dello Stato richiedente, almeno dieci giorni prima, a pena di nullità. Provvede inoltre a designare un difensore di ufficio alla persona che ne sia priva <b>e, ove necessario, nomina un interprete.</b> Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.</p>
<p>2. La corte decide con sentenza in camera di consiglio sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione, dopo aver assunto le informazioni e disposto gli accertamenti ritenuti necessari e dopo aver sentito il pubblico ministero, il difensore e, se compaiono, la persona della quale è richiesta l'extradizione e il rappresentante dello Stato</p>	<p>2. La corte decide con sentenza in camera di consiglio, <b>entro sei mesi dalla presentazione della requisitoria,</b> sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione, dopo aver assunto le informazioni e disposto gli accertamenti ritenuti necessari <b>sentiti</b> il pubblico ministero, il difensore e, se <b>comparsi,</b></p>

Normativa vigente	A.G. 434
richiedente.	la persona della quale è richiesta l'estradizione e il rappresentante dello Stato richiedente.
3. Quando la decisione è favorevole all'estradizione, la corte, se vi è richiesta del ministro <b>di grazia e giustizia</b> , dispone la custodia cautelare in carcere della persona da estradare che si trovi in libertà e provvede al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti <b>al reato</b> , stabilendo quali <b>documenti e cose sequestrate</b> possono essere consegnati allo Stato richiedente.	3. Quando la decisione è favorevole all'estradizione, la corte, se vi è richiesta del Ministro della giustizia, dispone la custodia cautelare in carcere della persona da estradare che si trovi in libertà. Provvede, <b>altresì</b> , al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti, stabilendo quali <b>devono</b> essere consegnati allo Stato richiedente.
4. Quando la decisione è contraria all'estradizione, la corte revoca le misure cautelari applicate e dispone in ordine alla restituzione delle cose sequestrate.	4. <i>Identico.</i>
Art. 705 <i>Condizioni per la decisione</i>	
1. Quando non esiste convenzione o questa non dispone diversamente, la corte di appello pronuncia sentenza favorevole all'estradizione se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna e se, per lo stesso fatto, nei confronti della persona della quale è domandata l'estradizione, non è in corso procedimento penale né è stata pronunciata sentenza irrevocabile nello Stato.	1. <i>Identico.</i>
2. La corte di appello pronuncia comunque sentenza contraria all'estradizione:	2. <i>Identico:</i>
a) se, per il reato per il quale l'estradizione è stata domandata, la persona è stata o sarà sottoposta a un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti fondamentali;	a) <i>identica;</i>
b) se la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata l'estradizione contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;	b) <i>identica;</i>
c) se vi è motivo di ritenere che la persona verrà sottoposta agli atti, alle pene o ai trattamenti indicati nell'articolo 698 comma 1.	c) se vi è motivo di ritenere che la persona verrà sottoposta <b>ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero alla pena di morte o a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona;</b>
c-bis) se ragioni di salute o di età	

Normativa vigente	A.G. 434
	<b>comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravità per la persona richiesta.</b>
Art. 706 <i>Ricorso per cassazione</i>	
1. Contro la sentenza della corte di appello può essere proposto ricorso per cassazione, anche per il merito, dalla persona interessata, dal suo difensore, dal procuratore generale e dal rappresentante dello Stato richiedente.	1. Contro la sentenza della corte di appello può essere proposto ricorso per cassazione, anche per il merito, dalla persona interessata, dal suo difensore, dal procuratore generale e dal rappresentante dello Stato richiedente. <b>La corte decide entro sei mesi dal ricevimento del ricorso.</b>
2. Nel giudizio davanti alla corte di cassazione si applicano le disposizioni dell'articolo 704.	2. <i>Identico.</i>
Art. 707 <i>Rinnovo della domanda di estradizione</i>	
1. La sentenza contraria all'extradizione preclude la pronuncia di una successiva sentenza favorevole a seguito di un'ulteriore domanda presentata per i medesimi fatti dallo stesso Stato, salvo che la domanda sia fondata su elementi che non siano già stati valutati dall'autorità giudiziaria.	1. <i>Identico.</i>
Art. 708 <i>Provvedimento di estradizione. Consegna.</i>	
1. Il ministro <b>di grazia e giustizia</b> decide in merito all'extradizione entro quarantacinque giorni dalla ricezione del verbale che dà atto del consenso all'extradizione ovvero dalla notizia della scadenza del termine per l'impugnazione o dal deposito della sentenza della corte di cassazione.	1. Il ministro della giustizia decide in merito all'extradizione entro quarantacinque giorni dalla ricezione del verbale che dà atto del consenso all'extradizione ovvero dalla notizia della scadenza del termine per l'impugnazione o dal deposito della sentenza della corte di cassazione.
2. Scaduto tale termine senza che sia intervenuta la decisione del ministro, la persona della quale è stata chiesta l'extradizione, se detenuta, è posta in libertà.	2. <i>Identico.</i>
3. La persona medesima è altresì posta in libertà in caso di diniego dell'extradizione.	3. <i>Identico.</i>
4. Il ministro <b>di grazia e giustizia</b> comunica senza indugio allo Stato richiedente la decisione e, se questa è positiva, il luogo della consegna e la data a partire dalla quale sarà	4. Il ministro della giustizia comunica senza indugio allo Stato richiedente la decisione e, se questa è positiva, il luogo della consegna e la data a partire dalla quale sarà possibile

Normativa vigente	A.G. 434
possibile procedervi, dando altresì precise indicazioni circa le limitazioni alla libertà personale subite dall'estradando ai fini dell'estradizione.	procedervi, dando altresì precise indicazioni circa le limitazioni alla libertà personale subite dall'estradando ai fini dell'estradizione.
5. Il termine per la consegna è di quindici giorni dalla data stabilita a norma del comma 4 e, su domanda motivata dello Stato richiedente, può essere prorogato di altri venti giorni. Il termine per la consegna è sospeso in caso di sospensione dell'efficacia della decisione del Ministro della giustizia da parte del competente giudice amministrativo e riprende a decorrere dalla data di deposito del provvedimento di revoca del provvedimento cautelare o del provvedimento con cui è accolto il gravame proposto avverso il provvedimento cautelare o della sentenza che rigetta il ricorso ovvero della decisione che dichiara l'estinzione del giudizio.	5. <i>Identico.</i>
6. Il provvedimento di concessione dell'estradizione perde efficacia se, nel termine fissato, lo Stato richiedente non provvede a prendere in consegna l'estradando; in tal caso quest'ultimo viene posto in libertà.	6. <i>Identico.</i>
Art. 709 <i>Sospensione della consegna. Consegna temporanea. Esecuzione all'estero.</i>	
1. L'esecuzione dell'estradizione è sospesa se l'estradando deve essere giudicato nel territorio dello Stato o vi deve scontare una pena per reati commessi prima o dopo quello per il quale l'estradizione è stata concessa. Tuttavia il ministro di grazia e giustizia, sentita l'autorità giudiziaria competente per il procedimento in corso nello Stato o per l'esecuzione della pena, può procedere alla consegna temporanea allo Stato richiedente della persona da estradare ivi imputata, concordandone termini e modalità.	1. L'esecuzione dell'estradizione è sospesa se l'estradando deve essere giudicato nel territorio dello Stato o vi deve scontare una pena per reati commessi prima o dopo quello per il quale l'estradizione è stata concessa. <b>Ove sia disposta la sospensione</b> , il Ministro della giustizia, sentita l'autorità giudiziaria competente per il procedimento in corso nello Stato o per l'esecuzione della pena, può procedere alla consegna temporanea allo Stato richiedente della persona da estradare, concordandone termini e modalità.
2. Il ministro può inoltre, osservate le disposizioni del capo II del titolo IV, convenire che la pena da scontare abbia esecuzione nello Stato richiedente.	2. <i>Identico.</i>
Art. 710 <i>Estensione dell'estradizione concessa.</i>	
1. In caso di nuova domanda di estradizione, presentata dopo la consegna	1. <i>Identico.</i>

Normativa vigente	A.G. 434
<p>dell'estradata e avente a oggetto un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'estradizione è già stata concessa, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del presente capo. Alla domanda devono essere allegati le dichiarazioni della persona interessata, rese davanti a un giudice dello Stato richiedente, in ordine alla richiesta estensione dell'estradizione.</p>	
<p>2. La corte di appello procede in assenza della persona interessata.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. Non si fa luogo al giudizio davanti alla corte di appello se l'estradata, con le dichiarazioni previste dal comma 1, ha consentito all'estensione richiesta.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>Art. 711 <i>Riestradizione</i></p>	
<p>1. Le disposizioni dell'articolo 710 si applicano anche nel caso in cui lo Stato al quale la persona è stata consegnata domanda il consenso alla riestradizione della stessa persona verso un altro Stato.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>Art. 712 <i>Transito</i></p>	
<p>1. Il transito attraverso il territorio dello Stato di una persona estradata da uno ad altro Stato è autorizzato, su domanda di quest'ultimo, dal ministro <b>di grazia e giustizia</b>, salvo che il transito non comprometta la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.</p>	<p>1. Quando l'estradizione di una persona <b>da uno Stato terzo a un altro</b> richiede il transito sul territorio italiano, il Ministro della giustizia lo autorizza, su domanda dello Stato richiedente l'estradizione, salvo che il transito non comprometta la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.</p>
<p>2. Il transito non può essere autorizzato:</p>	<p>2. <i>Identico:</i></p>
<p>a) se l'estradizione è stata concessa per fatti non previsti come reati dalla legge italiana;</p>	<p>a) <i>identica;</i></p>
<p>b) se ricorre taluna delle ipotesi previste dall'articolo 698 <b>comma 1 ovvero l'ipotesi prevista dal comma 2 dello stesso articolo se lo Stato richiedente non dia assicurazione che la pena di morte non sia inflitta o, se già inflitta, non sarà eseguita;</b></p>	<p>b) se ricorre taluna delle ipotesi previste dall'articolo 698;</p>
<p>c) se si tratta di un cittadino italiano e la sua estradizione allo Stato che ha richiesto il transito non potrebbe essere concessa.</p>	<p>c) <i>identica.</i></p>
<p>3. Salvo che la persona estradata non abbia consentito al transito con dichiarazione resa</p>	<p>3. <b>Se la persona estradata non ha consentito al transito con dichiarazione resa</b></p>

Normativa vigente	A.G. 434
davanti all'autorità giudiziaria dello Stato che ha concesso l'estradizione, l'autorizzazione non può essere data senza la decisione favorevole della corte di appello. A tal fine il ministro di grazia e giustizia trasmette la domanda e i documenti allegati al procuratore generale presso la corte di appello. La corte procede in camera di consiglio in assenza della persona interessata, applicando le disposizioni previste dall'articolo 704 commi 1 e 2. Si applicano altresì le disposizioni previste dall'articolo 706 comma 1. La competenza a decidere appartiene in ogni caso alla corte d'appello di Roma.	<b>davanti all'autorità giudiziaria dello Stato che ha concesso l'estradizione, l'autorizzazione è data previa decisione della corte di appello di Roma, resa in camera di consiglio.</b>
4. L'autorizzazione non è richiesta quando il transito avviene per via aerea e non è previsto lo scalo nel territorio dello Stato. Tuttavia, se lo scalo si verifica, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi precedenti e quelle della sezione II del presente capo.	4. <i>Identico.</i>
Art. 713 <i>Misure di sicurezza applicate all'estradatao</i>	
1. Le misure di sicurezza applicate al prosciolto o al condannato nello Stato, che successivamente venga estradatao, sono eseguite, quando lo stesso ritorna per qualsiasi causa nel territorio dello Stato, previo nuovo accertamento della pericolosità sociale.	1. <i>Identico.</i>
Sezione II Misure cautelari	
Art. 714 <i>Misure coercitive e sequestro</i>	
1. In ogni tempo la persona della quale è domandata l'estradizione può essere sottoposta, a richiesta del ministro <b>di grazia e giustizia</b> , a misure coercitive. Parimenti, in ogni tempo, può essere disposto, a richiesta del ministro di grazia e giustizia, il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato per il quale è domandata l'estradizione.	1. In ogni tempo la persona della quale è domandata l'estradizione può essere sottoposta, a richiesta del ministro della giustizia, a misure coercitive. Parimenti, in ogni tempo, può essere disposto, a richiesta del ministro di grazia e giustizia, il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato per il quale è domandata l'estradizione.
2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV, riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione di quelle degli articoli 273 e 280, e le disposizioni del capo III del titolo III del libro III. Nell'applicazione delle misure coercitive si	2. <i>Identico.</i>

Normativa vigente	A.G. 434
tiene conto in particolare dell'esigenza di garantire che la persona della quale è domandata l'extradizione non si sottragga all'eventuale consegna.	
3. Le misure coercitive e il sequestro non possono comunque essere disposti se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per una sentenza favorevole all'extradizione.	3. <i>Identico.</i>
4. Le misure coercitive sono revocate se dall'inizio della loro esecuzione è trascorso un anno senza che la corte di appello abbia pronunciato la sentenza favorevole all'extradizione ovvero, in caso di ricorso per cassazione contro tale sentenza, un anno e sei mesi senza che sia stato esaurito il procedimento davanti all'autorità giudiziaria. A richiesta del procuratore generale, detti termini possono essere prorogati, anche più volte, per un periodo complessivamente non superiore a tre mesi, quando è necessario procedere ad accertamenti di particolare complessità.	4. <i>Identico.</i>
4-bis. Le misure coercitive sono altresì revocate se sono trascorsi tre mesi dalla pronuncia della decisione favorevole del Ministro della giustizia sulla richiesta di estradizione senza che l'estradando sia stato consegnato allo Stato richiedente. Il termine è sospeso dalla data di deposito del ricorso presentato al giudice amministrativo avverso la decisione del Ministro della giustizia, fino alla data di deposito della sentenza che rigetta il ricorso o della decisione che dichiara l'estinzione del giudizio, comunque per un periodo non superiore a sei mesi.	4-bis. <i>Identico.</i>
5. La competenza a provvedere a norma dei commi precedenti appartiene alla corte di appello o, nel corso del procedimento davanti alla corte di cassazione, alla corte medesima.	5. <i>Identico.</i>
Art. 715 <i>Applicazione provvisoria di misure cautelari</i>	
1. Su domanda dello Stato estero e a richiesta motivata del ministro <b>di grazia e giustizia</b> , la corte di appello può disporre, in via provvisoria, una misura coercitiva prima che la domanda di estradizione sia pervenuta.	1. Su domanda dello Stato estero e a richiesta motivata del ministro della giustizia, la corte di appello può disporre, in via provvisoria, una misura coercitiva prima che la domanda di estradizione sia pervenuta.
2. La misura può essere disposta se:	2. <i>Identico:</i>
a) lo Stato estero ha dichiarato che nei	a) <i>identica;</i>

Normativa vigente	A.G. 434
confronti della persona è stato emesso provvedimento restrittivo della libertà personale ovvero sentenza di condanna a pena detentiva e che intende presentare domanda di estradizione;	
b) Lo Stato estero ha fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e gli elementi sufficienti per l'esatta identificazione della persona;	b) Lo Stato estero ha fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e <b>delle pene previste per lo stesso, nonché gli elementi</b> per l'esatta identificazione della persona;
c) vi è pericolo di fuga.	c) <i>identica.</i>
3. La competenza a disporre la misura appartiene, nell'ordine, alla corte di appello nel cui distretto la persona ha la residenza, la dimora o il domicilio ovvero alla corte di appello del distretto in cui risulta che la persona si trova. Se la competenza non può essere determinata nei modi così indicati, è competente la corte di appello di Roma.	3. <i>Identico.</i>
4. La corte di appello può altresì disporre il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato.	4. <i>Identico.</i>
5. Il ministro <b>di grazia e</b> giustizia dà immediata comunicazione allo Stato estero dell'applicazione in via provvisoria della misura coercitiva e dell'eventuale sequestro.	5. Il ministro della giustizia dà immediata comunicazione allo Stato estero dell'applicazione in via provvisoria della misura coercitiva e dell'eventuale sequestro.
6. Le misure cautelari sono revocate se entro quaranta giorni dalla predetta comunicazione non sono pervenuti al ministero degli affari esteri o a quello <b>di grazia e</b> giustizia la domanda di estradizione e i documenti previsti dall'articolo 700.	6. Le misure cautelari sono revocate se entro quaranta giorni dalla predetta comunicazione non sono pervenuti al ministero degli affari esteri o a quello della giustizia la domanda di estradizione e i documenti previsti dall'articolo 700.
Art. 716 <i>Arresto da parte della polizia giudiziaria</i>	
1. Nei casi di urgenza, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto della persona nei confronti della quale sia stata presentata domanda di arresto provvisorio se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 715 comma 2. Essa provvede altresì al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato.	1. <i>Identico.</i>
2. L'autorità che ha proceduto all'arresto ne informa immediatamente il ministro <b>di grazia e</b> giustizia e al più presto, e comunque non oltre quarantotto ore, pone l'arrestato a disposizione del presidente della corte di appello nel cui distretto l'arresto è avvenuto, mediante la trasmissione del relativo verbale.	2. L'autorità che ha proceduto all'arresto ne informa immediatamente il ministro della giustizia e al più presto, e comunque non oltre quarantotto ore, pone l'arrestato a disposizione del presidente della corte di appello nel cui distretto l'arresto è avvenuto, mediante la trasmissione del relativo verbale.

Normativa vigente	A.G. 434
<p>3. Quando non deve disporre la liberazione dell'arrestato, il presidente della corte di appello, entro novantasei ore dall'arresto, lo convalida con ordinanza disponendo l'applicazione di una misura coercitiva. Dei provvedimenti dati informa immediatamente il ministro <b>di grazia e giustizia</b>.</p>	<p>3. Quando non deve disporre la liberazione dell'arrestato, il presidente della corte di appello, entro <b>le successive quarantotto ore</b>, convalida l'arresto con ordinanza disponendo, <b>se ne ricorrono i presupposti</b> l'applicazione di una misura coercitiva. Dei provvedimenti dati informa immediatamente il Ministro della giustizia.</p>
<p>4. La misura coercitiva è revocata se il ministro <b>di grazia e giustizia</b> non ne chiede il mantenimento entro dieci giorni dalla convalida.</p>	<p>4. La misura coercitiva è revocata se il ministro della giustizia non ne chiede il mantenimento entro dieci giorni dalla convalida.</p>
<p>5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 715 commi 5 e 6.</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>
<p>Art. 717 <i>Audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva.</i></p>	
<p>1. Quando è stata applicata una misura coercitiva a norma degli articoli 714, 715 e 716, il presidente della corte di appello, al più presto e comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura ovvero dalla convalida prevista dall'articolo 716, provvede, all'identificazione della persona e ne raccoglie l'eventuale consenso all'estradiizione facendone menzione nel verbale.</p>	<p>1. Quando è stata applicata una misura coercitiva a norma degli articoli 714, 715 e 716, il presidente della corte di appello, al più presto e comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura ovvero dalla convalida prevista dall'articolo 716, provvede, all'identificazione della persona, <b>al suo interrogatorio</b>, e ne raccoglie, <b>previa informazione sulle conseguenze giuridiche che ne derivano</b>, l'eventuale consenso all'estradiizione <b>o la rinuncia alla garanzia del principio di specialità</b>, facendone menzione nel verbale.</p>
<p>2. Al fine di provvedere agli adempimenti previsti dal comma 1, il presidente della corte di appello invita l'interessato a nominare un difensore di fiducia designando, in difetto di tale nomina, un difensore di ufficio a norma dell'articolo 97 comma 3. Il difensore deve essere avvisato, almeno ventiquattro ore prima, della data fissata per i predetti adempimenti e ha diritto di assistervi.</p>	<p>2. Al fine di provvedere agli adempimenti previsti dal comma 1, il presidente della corte di appello invita l'interessato a nominare un difensore di fiducia designando, in difetto di tale nomina, un difensore di ufficio a norma dell'articolo 97 comma 3. <b>Gli adempimenti di cui al comma 1 sono compiuti alla necessaria presenza del difensore</b>, al quale è dato avviso almeno ventiquattro ore prima. <b>Il consenso all'estradiizione e la rinuncia alla garanzia del principio di specialità non sono validi se non sono espressi alla presenza del difensore.</b></p>
	<p><b>2-bis. La rinuncia dell'estradata alla garanzia del principio di specialità è irrevocabile, salvo l'intervento di fatti nuovi che modifichino la situazione esistente al momento della rinuncia.</b></p>

Normativa vigente	A.G. 434
Art. 718 <i>Revoca e sostituzione delle misure</i>	
1. La revoca e la sostituzione delle misure previste dagli articoli precedenti sono disposte in camera di consiglio dalla corte di appello o, nel corso del procedimento davanti alla corte di cassazione, dalla corte medesima.	1. <i>Identico.</i>
2. La revoca è sempre disposta se il ministro <b>di grazia e giustizia</b> ne fa richiesta.	2. La revoca è sempre disposta se il ministro della giustizia ne fa richiesta.
Art. 719 <i>Impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari</i>	
1. Copia dei provvedimenti emessi dal presidente della corte di appello o dalla corte di appello a norma degli articoli precedenti è comunicata e notificata, dopo la loro esecuzione, al procuratore generale presso la corte di appello, alla persona interessata e al suo difensore, i quali possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.	1. <i>Identico.</i>

## Estradizione attiva (art. 5)

### Norma di delega

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del libro XI del codice di procedura penale, con le modalità e nei termini previsti dal comma 2 del presente articolo e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: [...]

d) in materia di estradizione:

[...]

9) prevedere che il Ministro della giustizia sia competente a decidere in ordine all'accettazione delle condizioni eventualmente poste dallo Stato estero per concedere l'extradizione, purché non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, e che l'autorità giudiziaria sia vincolata al rispetto delle condizioni accettate;

10) prevedere che la custodia cautelare subita all'estero ai fini dell'extradizione sia computata ad ogni effetto processuale;

11) prevedere che, ai fini della richiesta di estensione dell'extradizione, possa essere adottata un'ordinanza che dispone la custodia cautelare, l'esecuzione della quale resta sospesa fino alla concessione dell'extradizione suppletiva e che è revocata anche d'ufficio nel caso di rifiuto della medesima;

12) prevedere che nell'extradizione dall'estero il principio di specialità operi come causa di sospensione del procedimento e dell'esecuzione della pena, anche ai fini delle altre procedure giurisdizionali finalizzate alla consegna di persona imputata o condannata; prevedere che tale sospensione non precluda il compimento di atti urgenti e l'assunzione di prove non rinviabili o comunque idonee a determinare il proscioglimento dell'estradata per fatti anteriori alla consegna; prevedere che alla garanzia del principio di specialità, salvo che norme convenzionali lo escludano, la persona estradata possa rinunciare, dopo la consegna, solo mediante dichiarazione raccolta dal giudice; prevedere che la rinuncia sia irrevocabile, salva la sopravvenienza di fatti nuovi che modifichino la situazione esistente al momento della rinuncia stessa;

13) prevedere la riparazione per l'ingiusta detenzione subita all'estero a fini estradizionali;

L'articolo 5 dello schema di decreto modifica gli articoli da 720 a 722 del codice di procedura penale, in materia di estradizione dall'estero, in attuazione del *comma 1, lett. d), nn. da 9 a 13 della norma di delega*, introducendo anche ulteriori disposizioni (artt. 721-bis e 722-bis).

In particolare la riforma disciplina:

- le possibili **deroghe al citato principio di specialità** (art. 721 c.p.p., comma 5), compresa la possibilità di rinuncia dell'interessato al relativo diritto.

In base al principio di specialità, la persona estradata non può essere sottoposta a misure restrittive della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'extradizione è stata concessa. Tuttavia si prevede che il principio di specialità non operi quando: lo Stato estero ha consentito all'estensione; l'estradata ha espresso il proprio consenso con le modalità previste; l'estradata, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione oppure se, dopo averlo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno;

- la previsione, in caso di applicazione del principio di specialità, della **sospensione del processo** avviato in Italia (detta sospensione non pregiudica, tuttavia, l'attività urgente e gli atti di acquisizione probatoria che possano portare al proscioglimento dell'estradata per fatti precedenti la consegna);
- nei confronti dell'estradata dall'estero per il quale l'autorità giudiziaria italiana ha richiesto a quella estera l'**estensione dell'estradizione**, la possibile adozione di **ordinanza di custodia cautelare** in presenza di gravi indizi di colpevolezza (nuovo art. 721-bis c.p.p.); l'esecuzione è sospesa fino alla concessione dell'estradizione suppletiva ed è revocata se è rifiutata dallo Stato estero;
- la previsione che la **detenzione sofferta all'estero** in conseguenza della domanda di estradizione (art. 722 c.p.p.) sia computata a ogni effetto sia ai fini della **custodia cautelare** (attualmente, è computata solo ai fini dei termini di durata complessiva della misura) che della **riparazione per ingiusta detenzione** (nuovo art. 722-bis c.p.p.); tale ultima previsione aderisce a quanto previsto in materia dalla giurisprudenza costituzionale.

Normativa vigente	A.G. 434
<b>Codice di procedura penale</b>	
<b>Libro Undicesimo</b> <i>Rapporti giurisdizionali con autorità straniere</i>	
<b>Capo II</b> <b>Estradizione dall'estero</b>	
Art. 720 <i>Domanda di estradizione</i>	
1. Il ministro di grazia e giustizia è competente a domandare a uno Stato estero l'estradizione di un imputato o di un condannato nei cui confronti debba essere eseguito un provvedimento restrittivo della libertà personale. A tal fine il procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto si procede o è stata pronunciata la sentenza di condanna ne fa richiesta al ministro <b>di grazia e giustizia</b> , trasmettendogli gli atti e i documenti necessari.	1. Il ministro di grazia e giustizia è competente a domandare a uno Stato estero l'estradizione di un imputato o di un condannato nei cui confronti debba essere eseguito un provvedimento restrittivo della libertà personale. A tal fine il procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto si procede o è stata pronunciata la sentenza di condanna ne fa richiesta al ministro della giustizia, trasmettendogli gli atti e i documenti necessari.
2. L'estradizione può essere domandata di propria iniziativa dal ministro di grazia e giustizia.	2. <i>Identico.</i>
3. Il ministro <b>di grazia e giustizia</b> può decidere di non presentare la domanda di estradizione o di differirne la presentazione dandone comunicazione all'autorità giudiziaria richiedente.	3. Il ministro della giustizia può decidere di non presentare la domanda di estradizione o di differirne la presentazione, <b>quando la richiesta può pregiudicare la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello</b>

Normativa vigente	A.G. 434
	<b>Stato</b> , dandone comunicazione all'autorità giudiziaria richiedente.
4. Il ministro <b>di grazia e giustizia</b> è competente a decidere in ordine all'accettazione delle condizioni eventualmente poste dallo Stato estero per concedere l'estradizione, purché non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. L'autorità giudiziaria è vincolata al rispetto delle condizioni accettate.	4. Il ministro della giustizia è competente a decidere in ordine all'accettazione delle condizioni eventualmente poste dallo Stato estero per concedere l'estradizione, purché non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. L'autorità giudiziaria è vincolata al rispetto delle condizioni accettate.
5. Il ministro <b>di grazia e giustizia</b> può disporre, al fine di estradizione, le ricerche all'estero dell'imputato o del condannato e domandarne l'arresto provvisorio.	5. Il ministro della giustizia può disporre, al fine di estradizione, le ricerche all'estero dell'imputato o del condannato e domandarne l'arresto provvisorio.
Art. 721 <i>Principio di specialità</i>	
1. La persona estradata non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza né assoggettata ad altra misura restrittiva della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'estradizione è stata concessa, <b>salvo che vi sia l'espresso consenso dello Stato estero o che l'estradato, avendone avuta la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello Stato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero che, dopo averlo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno.</b>	1. La persona estradata non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza <b>detentiva</b> , né assoggettata ad altra misura restrittiva della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'estradizione è stata concessa.
	<b>2. Quando le convenzioni internazionali o le condizioni poste prevedono che un fatto anteriore alla consegna non possa essere giudicato, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo se l'azione penale è stata esercitata, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.</b>
	<b>3. Avverso l'ordinanza di cui al comma 2 possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore. Il ricorso non ha effetto sospensivo.</b>
	<b>4. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti, l'assunzione delle prove non rinviabili, nonché di quelle che possono determinare il proscioglimento per fatti anteriori alla consegna.</b>

Normativa vigente	A.G. 434
	<p>5. Il principio di specialità non opera quando:</p> <p>a) lo Stato estero ha consentito all'estensione;</p> <p>b) l'estradata ha espresso il proprio consenso con le modalità indicate nell'articolo 717, commi 2 e 2-bis;</p> <p>e) l'estradata, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione oppure se, dopo averlo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Art. 721-bis</b> <i>Estensione dell'extradizione</i></p>
	<p>1. Ai fini della richiesta di estensione dell'extradizione può essere emessa ordinanza di custodia cautelare quando sussistono gravi indizi di colpevolezza.</p>
	<p>2. L'esecuzione dell'ordinanza resta sospesa fino alla concessione della estensione dell'extradizione ed è revocata, anche d'ufficio, in caso di rifiuto da parte dello Stato estero.</p>
	<p>3. Concessa l'estensione, su richiesta del pubblico ministero l'ordinanza di custodia cautelare è confermata ai fini dell'esecuzione, soltanto se, fermi i gravi indizi di colpevolezza, sussistono esigenze cautelari a norma degli articoli 274 e seguenti.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 722 <i>Custodia cautelare all'estero</i></p>
<p>1. - La custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato è computata <b>ai soli effetti</b> della durata complessiva stabilita dall'articolo 303 comma 4, fermo quanto previsto dall'articolo 304 comma 4.</p>	<p>1. La custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato è computata ai sensi dell'articolo 303, fermo quanto previsto dall'articolo 304, <b>comma 6.</b></p>
	<p style="text-align: center;"><b>Art. 722-bis</b> <i>Riparazione per ingiusta detenzione</i></p>
	<p>1. La custodia cautelare all'estero in</p>

**Normativa vigente**

**A.G. 434**

**conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato è computata ai fini della riparazione per ingiusta detenzione nei casi indicati all'articolo 314.**

## Rogatorie dall'estero (art. 6)

### Norma di delega

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del libro XI del codice di procedura penale, con le modalità e nei termini previsti dal comma 2 del presente articolo e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: [...]

c) in materia di disciplina processuale dell'assistenza giudiziaria a fini di giustizia penale:

1) prevedere che il potere del Ministro della giustizia di non dare corso all'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea sia esercitato nei casi e nei limiti stabiliti dalle convenzioni in vigore tra gli Stati ovvero dagli atti adottati dal Consiglio e dal Parlamento dell'Unione europea e che, nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea, tale potere sia esercitato soltanto in caso di pericolo per la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria;

2) prevedere che le richieste di assistenza giudiziaria per attività di acquisizione probatoria e sequestro di beni a fini di confisca siano trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale si deve procedere;

3) prevedere che, se la richiesta riguarda acquisizioni probatorie da compiere davanti al giudice ovvero attività che secondo la legge dello Stato non possono svolgersi senza l'autorizzazione del giudice, il procuratore della Repubblica presenti senza ritardo le proprie richieste al giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto e che, nei casi in cui non occorre l'intervento del giudice, il procuratore della Repubblica provveda con decreto motivato senza ritardo;

4) prevedere criteri predeterminati per la concentrazione delle procedure di esecuzione di atti da compiere in distretti giudiziari diversi e procedure semplificate per la definizione di eventuali contrasti e conflitti; prevedere, qualora si tratti di attività che secondo la legge dello Stato non possono svolgersi senza l'autorizzazione del giudice, che, in caso di mancata risoluzione del conflitto, la Corte di cassazione decida secondo le forme previste dagli articoli 32, comma 1, e 127 del codice di procedura penale, in quanto compatibili. L'avviso di cui al citato articolo 127, comma 1, è comunicato soltanto al Procuratore generale presso la Corte di cassazione. La Corte di cassazione trasmette gli atti all'autorità giudiziaria designata, comunicando la decisione al Ministero della giustizia; prevedere, qualora si tratti di attività per lo svolgimento delle quali non occorre l'intervento del giudice, che, in caso di mancata risoluzione del contrasto, si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 54, 54-bis e 54-ter del codice di procedura penale;

5) prevedere che l'autorità giudiziaria non dia corso alla domanda di assistenza giudiziaria:

5.1) se gli atti richiesti sono vietati dalla legge o sono contrari a principi dell'ordinamento giuridico dello Stato;

5.2) se il fatto per cui procede l'autorità straniera non è previsto come reato dalla legge italiana e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla domanda di assistenza giudiziaria;

5.3) se vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire sullo svolgimento o sull'esito del processo e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla domanda di assistenza giudiziaria;

5.4) se l'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato;

6) prevedere che l'autorità giudiziaria possa autorizzare, con decreto motivato, la presenza di rappresentanti ed esperti dell'autorità richiedente alle attività da compiere, dandone comunicazione al Ministro della giustizia se la richiesta proviene da autorità diverse da quelle di Stati membri dell'Unione europea;

7) prevedere che, se durante l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria emerge l'opportunità di compiere atti non indicati nella richiesta medesima, l'autorità giudiziaria ne informi senza ritardo l'autorità richiedente e che questa possa presentare richieste complementari;

8) prevedere che le regole sull'esecuzione di domande di assistenza giudiziaria si applichino, in quanto compatibili, alle richieste presentate, ai fini di un procedimento concernente un reato, da autorità amministrative di altri Stati e che, in tali casi, le richieste siano trasmesse per l'esecuzione al procuratore della Repubblica del luogo nel quale devono compiersi gli atti richiesti;

9) prevedere che, nei rapporti con altri Stati membri dell'Unione europea e nei casi previsti da convenzioni internazionali in vigore per lo Stato, la partecipazione all'udienza dell'imputato, del testimone o del perito, che si trovino all'estero e che non possano essere trasferiti in Italia, abbia luogo attraverso le varie forme di collegamento a distanza, disciplinandone le modalità e le condizioni di utilizzabilità anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 205-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, per la partecipazione a distanza dell'imputato;

10) prevedere che il procuratore della Repubblica possa, in casi predeterminati, concordare con le competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea, ovvero, se previsto da accordi internazionali in vigore per lo Stato, di altri Stati, la costituzione di squadre investigative comuni, dando comunicazione al Ministro della giustizia dell'avvenuto accordo quando questo è formato con autorità diverse da quelle di Stati membri dell'Unione europea;

11) prevedere che della proposta di costituzione della squadra investigativa comune di cui al numero 10) sia data comunicazione all'organo titolare delle funzioni di coordinamento investigativo; prevedere, nel caso di indagini collegate di più uffici del pubblico ministero italiano, la necessità della preventiva intesa dei medesimi, ai fini della costituzione della squadra investigativa comune, e procedure semplificate per la risoluzione di eventuali contrasti;

12) prevedere l'utilizzabilità degli atti della squadra investigativa comune compiuti all'estero e non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, con limiti e modalità analoghi a quelli dei corrispondenti atti compiuti secondo la legge processuale italiana;

13) prevedere che possa acquisirsi la documentazione relativa ad atti e informazioni spontaneamente trasmessi dall'autorità di altro Stato in conformità ad accordi internazionali e che l'autorità giudiziaria sia vincolata al rispetto delle condizioni eventualmente poste dall'autorità di altro Stato all'utilizzabilità degli atti e delle informazioni da questa spontaneamente trasmessi;

14) prevedere che, nei casi in cui la domanda di assistenza giudiziaria ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti all'autorità giudiziaria straniera, il Ministro della giustizia non dia corso alla medesima qualora lo Stato richiedente non offra idonea garanzia in ordine all'immunità della persona citata; prevedere che sulle richieste di trasferimento temporaneo a fini di indagine di persone

detenute o internate, previste da accordi internazionali in vigore per lo Stato, provveda il Ministro della giustizia, sentita l'autorità giudiziaria interessata;

Le modifiche alla disciplina dell'assistenza giudiziaria richiesta al giudice italiano dalle autorità giudiziarie estere (il cd. **versante passivo** dell'assistenza) interessano gli articoli da 723 a 726-sexies del codice processuale penale. Si tratta di disposizioni che regolano specifici strumenti di assistenza, già disciplinati da normativa UE e internazionale.

Vanno segnalati tra gli elementi di novità:

- **i limiti delle prerogative del Ministro della giustizia**, cui spetta provvedere sulla domanda di assistenza giudiziaria, trasmettendola all'autorità giudiziaria competente, salvo il caso in cui non venga dato corso. I presupposti per il **rigetto della domanda di assistenza** giudiziaria sono differenziati: con riguardo agli Stati **membri dell'UE**, quando le convenzioni in vigore fra gli Stati membri, ovvero gli atti adottati dal Consiglio e dal Parlamento dell'Unione europea, prevedono un intervento del Ministro, questi può disporre con decreto di non dare corso alla esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria nei casi e nei limiti stabiliti dalle convenzioni e dagli atti indicati; con riguardo agli **altri Paesi**, il rifiuto dell'assistenza da parte dello stesso Ministro sussiste in caso di pericolo per la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato. Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta della richiesta di assistenza, l'autorità giudiziaria che la riceve ne trasmette copia senza ritardo al Ministero della giustizia (art. 723 c.p.p.) (cfr. *comma 1, lett. c), n. 1) della norma di delega*. Il Ministro conserva il potere di non dare corso alle domande di assistenza giudiziaria nei casi – già oggi previsti - di cui all'art. 723, comma 5, c.p.p.;
- **il superamento dell'attuale modello** basato sulla competenza della **corte d'appello** a pronunciarsi sulla rogatoria (art. 724 c.p.p.); sarà ora il **procuratore della Repubblica presso il tribunale distrettuale** - se non è richiesto l'intervento del GIP - a eseguire direttamente (con decreto motivato e senza ritardo) gli atti richiesti dalla rogatoria;
- la **trasmissione diretta all'autorità giudiziaria italiana** (il citato procuratore della Repubblica) **della richiesta di rogatoria** dall'estero per acquisizioni probatorie e sequestro di beni a fini di confisca;
- l'introduzione di **criteri predeterminati** (art. 724 c.p.p.) per risolvere le decisioni sulla competenza nei **casi in cui la domanda di assistenza coinvolga più distretti** di corte d'appello e quindi la competenza di più procuratori (la Cassazione viene, quindi, sgravata da tali incombenze); la Suprema Corte provvede a risolvere l'eventuale contrasto solo nel caso

in cui, per gli atti richiesti ai fini dell'assistenza, sia necessario l'intervento del giudice (e non del PM);

- la possibilità che, per il compimento degli atti oggetto della rogatoria, siano autorizzati a presenziare **rappresentanti dell'autorità straniera richiedente** (art. 725 c.p.p.);
- **il passaggio dal GIP al Procuratore della Repubblica** della competenza per l'esecuzione di atti di assistenza giudiziaria richiesti da una **autorità amministrativa estera** (si tratterà evidentemente di procedimenti concernenti un reato).

L'articolo 6 dello schema introduce inoltre gli articoli *726-quater*, *726-quinquies* e *726-sexies* del c.p.p., concernenti le specifiche discipline di istituti già noti all'ordinamento ovvero:

- **il trasferimento all'estero, a fini di indagine, di persone detenute** (art. *726-quater* c.p.p.) condizionato al consenso dell'interessato; in attuazione della delega (cfr. *lett. c*), *n. 14*, della norma di delega), si prevede che sulla richiesta provveda il Ministro della giustizia (sulla materia sono di recente intervenuti l'art. 12 del d.lgs. n. 52/2017, relativo all'attuazione della Convenzione di Bruxelles, e l'art. 38 del d.lgs. n. 108/2017, concernente l'attuazione della direttiva relativa all'ordine europeo di indagine penale);
- **l'audizione** davanti all'autorità giudiziaria straniera **mediante videoconferenza** di indagati, imputati, testimoni, CTU e periti che si trovino in Italia (art. *726-quinquies* c.p.p.); anche in questo ambito sono recentemente intervenuti il d.lgs. 52/2017 (art. 13) e il d.lgs. 108/2017 (art. 18). La delega (*lett. c*), *n. 9*) prevede espressamente la sola disciplina dell'audizione a distanza di soggetti che si trovino all'estero, così sottintendendo la pendenza di un procedimento penale in Italia (fase attiva). La citata delega è attuata dall'art. 7 dello schema di decreto in esame (rogatorie all'estero) con l'introduzione dell'art. *729-quater* c.p.p. (*v. ultra*). La relazione illustrativa precisa peraltro che la disciplina della partecipazione a distanza nella fase passiva (richiesta da uno Stato estero) è introdotta sulla base di altri criteri di delega (semplificazione delle procedure passive; coordinamento con le più recenti modifiche normative in ambito europeo) oltre che dell'esigenza di razionalità dell'intervento normativo;
- **l'audizione mediante teleconferenza** (conferenza telefonica, cfr. art. 19, D.Lgs. 108/2017) davanti all'autorità straniera di testimoni o periti che si trovino nel territorio nazionale e la cui comparizione davanti all'autorità richiedente non sia possibile od opportuna.

Normativa vigente		A.G. 434
<b>Codice di procedura penale</b>		
<b>Libro Undicesimo</b> <i>Rapporti giurisdizionali con autorità straniera</i>		
<b>TITOLO III</b> <b>Rogatorie internazionali</b>		
<b>Capo I</b> <b>Rogatorie dall'estero</b>		
<b>Art. 723</b>		
<i>Poteri del ministro di grazia e giustizia</i>		<i>Poteri del ministro della giustizia</i>
<p>1. Il ministro <b>di grazia e giustizia</b> dispone che si dia corso alla rogatoria di un'autorità straniera per comunicazioni, notificazioni e per attività di acquisizione probatoria, salvo che ritenga che gli atti richiesti compromettano la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.</p>		<p>1. Il Ministro della giustizia <b>provvede sulla domanda di assistenza giudiziaria di un'autorità straniera, trasmettendola per l'esecuzione all'autorità giudiziaria competente entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, salvo quanto previsto dal comma 3.</b></p>
		<p>2. <b>Quando le convenzioni in vigore fra gli Stati membri dell'Unione europea, ovvero gli atti adottati dal Consiglio e dal Parlamento dell'Unione europea, prevedono un intervento del Ministro, questi può disporre con decreto di non dare corso alla esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria nei casi e nei limiti stabiliti dalle convenzioni e dagli atti indicati.</b></p>
		<p>3. <b>Nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea, tale potere può essere esercitato altresì in caso di pericolo per la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.</b></p>
		<p>4. <b>Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta della richiesta di assistenza, l'autorità giudiziaria che la riceve ne trasmette copia senza ritardo al Ministero della giustizia.</b></p>
<p>2. Il ministro non dà corso alla rogatoria quando risulta evidente che gli atti richiesti sono espressamente vietati dalla legge o sono contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. Il ministro non dà altresì corso alla rogatoria quando vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire negativamente sullo svolgimento o sull'esito del processo e non risulta che l'imputato abbia</p>		<p>5. Il Ministro della giustizia non dà altresì corso alla rogatoria quando risulta evidente che gli atti richiesti sono espressamente vietati dalla legge o sono contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano o ancora quando vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire negativamente sullo svolgimento o sull'esito del processo e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo</p>

Normativa vigente	A.G. 434
liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria.	consenso alla rogatoria.
<p>3. Nei casi in cui la rogatoria ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti all'autorità giudiziaria straniera, il ministro <b>di grazia e giustizia</b> non dà corso alla rogatoria quando lo Stato richiedente non offre idonea garanzia in ordine all'immunità della persona citata.</p> <p>4. Il ministro ha inoltre facoltà di non dare corso alla rogatoria quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità.</p>	<p>6. Nei casi in cui la richiesta di assistenza ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti all'autorità giudiziaria straniera, il Ministro della giustizia <b>ha facoltà di non dare corso</b> alla stessa quando lo Stato richiedente non offre idonea garanzia in ordine all'immunità della persona citata. Il Ministro ha altresì facoltà di non dare corso alla richiesta di assistenza giudiziaria quando lo Stato richiedente non dà idonee garanzie di reciprocità.</p>
	<p><b>7. Nei casi in cui il Ministro della giustizia esercita il potere di cui al presente articolo ne dà comunicazione alle autorità giudiziarie interessate.</b></p>
Art. 724	
<i>Procedimento in sede giurisdizionale</i>	<i>Procedimento di esecuzione</i>
<p>1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 726 e 726-ter, non si può dare esecuzione alla rogatoria dell'autorità straniera senza previa decisione favorevole della corte di appello del luogo in cui deve procedersi agli atti richiesti.</p>	<p>1. Le richieste di assistenza giudiziaria per le attività di acquisizione probatoria e di sequestro di beni a fini di confisca sono trasmesse al <b>procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto del luogo nel quale deve compiersi l'attività richiesta.</b></p>
	<p><b>2. Il procuratore della Repubblica, ricevuti gli atti trasmessi dal Ministro della giustizia o direttamente dall'autorità straniera a norma di convenzioni internazionali in vigore per lo Stato, se la rogatoria ha per oggetto acquisizioni probatorie da compiersi davanti al giudice ovvero attività che secondo la legge italiana devono essere svolte dal giudice, presenta senza ritardo le proprie richieste al giudice per le indagini preliminari.</b></p>
	<p><b>3. Negli altri casi il procuratore della Repubblica dà senza ritardo esecuzione alla richiesta, con decreto motivato.</b></p>
<p>1-bis. Quando la domanda di assistenza giudiziaria ha per oggetto atti che devono essere eseguiti in più distretti di corte d'appello, la stessa è trasmessa, direttamente dall'autorità straniera, o tramite il Ministero della giustizia o altra autorità giudiziaria italiana eventualmente adita, alla Corte di cassazione, che determina secondo le forme previste dagli articoli 32, comma 1, e 127, in quanto compatibili, la corte</p>	<p>4. Quando <b>la domanda di assistenza</b> ha ad oggetto atti che devono essere eseguiti in più distretti <b>all'esecuzione provvede il procuratore del luogo nel quale deve compiersi il maggior numero di atti, ovvero, se di eguale numero, quello nel cui distretto deve compiersi l'atto di maggiore importanza investigativa.</b></p>

Normativa vigente	A.G. 434
<p>d'appello competente, tenuto conto anche del numero di atti da svolgere e della tipologia ed importanza degli stessi con riferimento alla dislocazione delle sedi giudiziarie interessate. L'avviso di cui all'articolo 127, comma 1, è comunicato soltanto al procuratore generale presso la Corte di cassazione. La Corte di cassazione trasmette gli atti alla corte d'appello designata, comunicando la decisione al Ministero della giustizia.</p>	<p>5. Se il procuratore della Repubblica ritiene che deve provvedere alla esecuzione altro ufficio, trasmette allo stesso immediatamente gli atti; in caso di contrasto si applicano gli articoli 54, 54-bis e 54-ter.</p> <p>6. Quando è previsto l'intervento del giudice, in caso di contrasto, gli atti sono trasmessi alla Corte di cassazione che decide secondo le forme previste dagli articoli 32, comma 1, e 127, in quanto compatibili. L'avviso di cui all'articolo 127, comma 1, è comunicato soltanto al procuratore generale presso la Corte di cassazione. La Corte di cassazione trasmette gli atti <b>all'autorità giudiziaria designata</b>, comunicando la decisione al Ministero della giustizia.</p>
<p>2. Il procuratore generale, ricevuti gli atti dal ministro di grazia e giustizia, presenta la propria requisitoria alla corte di appello e trasmette senza ritardo al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo copia delle rogatorie dell'autorità straniera che si riferiscono ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater.</p>	<p>(v. <i>infra</i>, comma 9)</p>
<p><b>3. Il presidente della corte fissa la data dell'udienza e ne dà comunicazione al procuratore generale.</b></p>	<p><i>Soppresso</i></p>
<p><b>4. La corte dà esecuzione alla rogatoria con ordinanza.</b></p>	<p><i>Soppresso</i></p>
<p>5. L'esecuzione della rogatoria è negata:</p> <p>a) se gli atti richiesti sono vietati dalla legge e sono contrari a principi dell'ordinamento giuridico dello Stato;</p> <p>b) se il fatto per cui procede l'autorità straniera non è previsto come reato dalla legge italiana e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria;</p> <p>c) se vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire sullo svolgimento o sull'esito del processo e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria.</p>	<p>7. L'esecuzione della <b>domanda di assistenza giudiziaria</b> è negata:</p> <p>a) se gli atti richiesti sono vietati dalla legge o sono contrari a principi dell'ordinamento giuridico dello Stato;</p> <p>b) se il fatto per cui procede l'autorità straniera non è previsto come reato dalla legge italiana e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso <b>alla domanda di assistenza giudiziaria</b>;</p> <p>c) se vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire sullo svolgimento o sull'esito del processo e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso <b>alla domanda di assistenza giudiziaria</b>.</p>
<p>5-bis. L'esecuzione della rogatoria è sospesa se essa può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato.</p>	<p>8. L'esecuzione <b>della richiesta di assistenza giudiziaria</b> è sospesa quando da essa può derivare pregiudizio alle indagini o a</p>

Normativa vigente	A.G. 434
(v. sopra, comma 2)	procedimenti penali in corso.
	<p><b>9. Il procuratore della Repubblica</b> trasmette senza ritardo al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo copia delle richieste di assistenza dell'autorità straniera che si riferiscono ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater.</p>
<p>Art. 725 <i>Esecuzione delle rogatorie</i></p>	
<p><b>1. Nell'ordinare l'esecuzione della rogatoria la corte delega uno dei suoi componenti ovvero il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui gli atti devono compiersi.</b></p>	<i>Soppresso.</i>
<p>2. Per il compimento degli atti richiesti si applicano le norme di questo codice, salva l'osservanza delle forme espressamente richieste dall'autorità giudiziaria straniera che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.</p>	<p>1. Per il compimento degli atti richiesti si applicano le disposizioni del presente codice, salva l'osservanza delle forme espressamente richieste dall'autorità giudiziaria straniera che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.</p>
<b>2. Si applica l'articolo 370, comma 3.</b>	
<p><b>3. L'autorità giudiziaria può autorizzare, con decreto motivato, la presenza al compimento degli atti richiesti di rappresentanti o incaricati dell'autorità richiedente. Quando la richiesta proviene da autorità diverse da quelle di Stati membri dell'Unione europea, l'autorizzazione è comunicata al Ministro della giustizia.</b></p>	
<p><b>4. Se nel corso dell'esecuzione il procuratore della Repubblica rileva l'opportunità del compimento di atti ulteriori non indicati nella richiesta, ne informa senza ritardo l'autorità richiedente ai fini dell'integrazione della richiesta, Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 724, commi 7 e 9.</b></p>	
<p>Art. 726 <i>Citazione di testimoni a richiesta dell'autorità straniera</i></p>	
<p>1. La citazione dei testimoni residenti o dimoranti nel territorio dello Stato, richiesta da una autorità giudiziaria straniera, è trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, il quale provvede per la</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

Normativa vigente	A.G. 434
notificazione a norma dell'articolo 167.	
<p>Art. 726-bis</p> <p><i>Notifica diretta all'interessato</i></p>	
<p>1. Quando le convenzioni o gli accordi internazionali consentono la notificazione diretta all'interessato a mezzo posta e questa non viene utilizzata, anche la richiesta dell'autorità giudiziaria straniera di notificazione all'imputato residente o dimorante nel territorio dello Stato è trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, che provvede per la notificazione a norma degli articoli 156, 157 e 158.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>Art. 726-ter</p> <p><i>Rogatoria proveniente da autorità amministrativa straniera</i></p>	
<p>1. Quando un accordo internazionale prevede che la richiesta di assistenza giudiziaria in un procedimento concernente un reato sia presentata anche da un'autorità amministrativa straniera, alla rogatoria provvede, su richiesta del procuratore della Repubblica, il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui devono essere eseguiti gli atti richiesti. Si applicano gli articoli 724, comma 5 e 5-bis, e 725, comma 2.</p>	<p>1. Quando la richiesta di assistenza giudiziaria in un procedimento concernente un reato è presentata da un'autorità amministrativa di altro Stato, <b>essa è trasmessa per l'esecuzione al procuratore della Repubblica del luogo nel quale devono essere compiuti gli atti richiesti. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente Capo.</b></p>
<p>Art. 726-quater</p> <p><i>Trasferimento temporaneo all'estero di persone detenute</i></p>	
	<p>1. <b>Sulle richieste di trasferimento temporaneo a fini di indagine di persone detenute o internate, previste da accordi internazionali in vigore per lo Stato, provvede il Ministro della giustizia, sentita l'autorità giudiziaria procedente ovvero il magistrato di sorveglianza quando si tratti di soggetto condannato o internato e acquisite le informazioni relative alla situazione processuale, alle condizioni di salute e alle eventuali esigenze di sicurezza.</b></p>
	<p>2. <b>In caso di accoglimento, il Ministro della giustizia indica il termine entro il quale la persona deve essere riconsegnata, che non può comunque eccedere il tempo</b></p>

Normativa vigente	A.G. 434
	strettamente necessario all'espletamento dell'atto.
	3. L'autorità giudiziaria italiana concorda con l'autorità straniera competente le modalità del trasferimento e della detenzione nello Stato richiedente.
	4. Il trasferimento temporaneo è rifiutato se: a) la persona detenuta non vi acconsente; b) il trasferimento può prolungare la sua detenzione.
	5. Il trasferimento temporaneo è subordinato alla condizione che la persona trasferita non sia perseguita, detenuta o sottoposta a qualsiasi altra restrizione della libertà personale nello Stato richiedente per fatti commessi o condanne pronunciate prima del suo temporaneo trasferimento, salvo che: a) il testimone, il perito o l'imputato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato richiedente trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non è più richiesta dall'autorità giudiziaria; b) avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.
	6. La persona trasferita rimane in stato di detenzione nel territorio dello Stato estero, salvo che l'autorità giudiziaria italiana ne disponga la liberazione. La detenzione al di fuori del territorio nazionale si considera ad ogni effetto come sofferta in Italia.
	Art. 726-quinquies <i>Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva</i>
	1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali, l'audizione e la partecipazione all'udienza davanti all'autorità giudiziaria straniera della persona sottoposta ad indagini, dell'imputato, del testimone, del consulente tecnico o del perito che si trovi nello Stato può essere eseguita mediante videoconferenza o altra forma di collegamento audiovisivo a distanza.
	2. L'autorità giudiziaria competente ai

Normativa vigente	A.G. 434
	<p>sensi dell'articolo 724 procede all'esecuzione della richiesta, salvo che sia contraria ai principi fondamentali dell'ordinamento. L'audizione e la partecipazione a distanza della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato è subordinata all'acquisizione del consenso dello stesso.</p>
	<p>3. L'autorità giudiziaria e l'autorità richiedente concordano le modalità dell'audizione o della partecipazione a distanza, nonché le eventuali misure relative alla protezione della persona di cui è richiesto l'esame o la partecipazione a distanza.</p>
	<p>4. Per la citazione della persona di cui è richiesta l'audizione o la partecipazione a distanza si applicano le norme del presente codice.</p>
	<p>5. L'autorità giudiziaria provvede all'identificazione della persona di cui è richiesta l'audizione o la partecipazione e assicura, ove necessario, la presenza di un interprete e la traduzione degli atti nei casi previsti dalla legge.</p>
	<p>6. L'audizione è direttamente condotta dall'autorità richiedente secondo il proprio diritto interno, in presenza dell'autorità nazionale che, assistita se del caso da un interprete, assicura il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.</p>
	<p>7. Al termine delle operazioni è redatto processo verbale attestante la data e il luogo di esecuzione delle medesime, l'identità della persona sentita o che ha partecipato all'udienza, fatte salve le misure eventualmente concordate per la protezione della stessa, nonché l'identità e le qualifiche di tutte le altre persone presenti, le eventuali prestazioni di giuramento e le condizioni tecniche in cui si è svolto il collegamento. Il processo verbale, sottoscritto dall'autorità giudiziaria procedente, è trasmesso all'autorità richiedente.</p>
	<p>8. Si applicano le norme di cui agli articoli 366, 367, 368, 369, 371-bis, 372 e 373 del codice penale per i fatti commessi nel corso dell'audizione in videoconferenza.</p>
	<p>Art. 726-sexies</p>

Normativa vigente	A.G. 434
<i>Audizione mediante teleconferenza</i>	
<p><b>1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali, l'audizione del testimone o del perito che si trovi nello Stato e la cui comparizione davanti all'autorità richiedente non sia possibile od opportuna può essere eseguita mediante teleconferenza.</b></p>	
<p><b>2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 726-quinquies, in quanto compatibili.</b></p>	

## Rogatorie all'estero (art. 7)

Le modifiche alla disciplina del **versante attivo** dell'assistenza giudiziaria (cioè alla disciplina delle rogatorie richieste dall'autorità giudiziaria italiana a quella estera), riguardano gli artt. da 727 a 729-*quinquies* del codice di rito penale.

Gli interventi ricalcano, *mutatis mutandis*, quelli sugli istituti indicati al precedente articolo 6 per le rogatorie dall'estero:

- sono disciplinati i **poteri del Ministro della giustizia** nella trasmissione delle rogatorie italiane alle autorità straniere (art. 727 c.p.p.), diversi in relazione all'appartenenza o meno di queste a Stati membri dell'UE; al Ministro è imposto un termine per l'inoltro della richiesta (30 gg.); il Ministro deve comunicare tempestivamente all'autorità giudiziaria richiedente la data di ricezione della domanda (nei casi urgenti quest'ultima può trasmettere direttamente la rogatoria, dopo che copia della richiesta di assistenza è stata ricevuta dal Ministro della giustizia);
- nei rapporti con **Stati membri dell'UE**, quando le convenzioni o le disposizioni del diritto europeo prevedano l'intervento del Ministro della giustizia, questi può disporre con decreto che non si dia corso all'inoltro della richiesta di assistenza giudiziaria, secondo quanto previsto da tali norme;
- nei rapporti con **Stati diversi** dai membri dell'UE, il potere del Ministro può essere esercitato – oltre a quanto previsto dalle convenzioni – in caso di pericolo per la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali per lo Stato;
- ove previsto da accordi internazionali, si dà luogo alla **trasmissione diretta all'autorità straniera della richiesta di rogatoria**, trasmettendone copia al Ministro della giustizia (comma 6 dell'art. 727 c.p.p.); *si chiarisca se la disposizione riguardi i soli rapporti con altri Stati membri dell'UE, dal momento che il comma successivo interessa espressamente gli altri Stati*;
- nei rapporti con **Stati diversi** dai membri dell'UE, qualora le convenzioni internazionali prevedano la **trasmissione diretta** delle domande di assistenza, l'autorità giudiziaria provvede decorsi dieci giorni dalla ricezione della copia della stessa da parte del Ministro della giustizia (entro tal termine il Ministro della giustizia può esercitare il potere interdittivo) (comma 7 dell'art. 727 c.p.p.);
- ove accordi internazionali consentano l'**applicazione della normativa italiana** (in deroga a quella dello Stato estero) per l'esecuzione degli atti oggetto della rogatoria, l'autorità italiana deve precisarne allo Stato estero le **modalità e le forme** stabilite dalla legge (art. 727 c.p.p.); gli atti compiuti dall'autorità estera in violazione delle forme e modalità

prescritte, diversamente da oggi, sono **inutilizzabili soltanto ove espressamente previsto dalla legge** (art. 729 c.p.p.);

- viene consentita la possibilità di **acquisire al fascicolo del PM** italiano la documentazione (atti e informazioni) trasmessa spontaneamente dall'autorità straniera (art. 729-bis c.p.p.);
- è disciplinato il **trasferimento temporaneo in Italia, a fini di indagine, di persone detenute** all'estero (art. 729-ter c.p.p.); nei casi previsti dagli accordi internazionali, l'audizione e la partecipazione all'udienza davanti all'autorità giudiziaria italiana di indagati, imputati, testimoni o periti che si trovino all'estero e non possano essere trasferiti in Italia può essere eseguita mediante **videoconferenza**; a tal fine è necessario il consenso dell'indagato e dell'imputato e per essi è obbligatoria l'assistenza del difensore (art. 729-quater c.p.p.); *si valuti, al comma 5 dell'art. 729-ter, l'opportunità di correggere il riferimento allo Stato "estero" con quello allo Stato italiano: infatti, la disposizione intende consentire allo Stato italiano di sottoporre a restrizione della libertà personale un soggetto temporaneamente trasferito dall'estero nel nostro Paese che non si sia allontanato dall'Italia (e non dal Paese "estero") nei termini previsti.*
- su richiesta del PM è, poi, prevista la possibilità di costituire, ove consentito dal diritto dell'Unione europea e da norme internazionali, di **squadre investigative comuni** (art. 729-quinquies); tali organi investigativi - che in ambito UE trovano specifica disciplina nel **D.Lgs. 34/2016**, di attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI - possono essere formate sia nell'ambito dei rapporti con autorità giudiziarie di Paesi membri dell'UE che di Paesi non appartenenti all'Unione; in quest'ultimo caso deve essere data comunicazione al Ministro della giustizia.

Normativa vigente	A.G. 434
<b>Codice di procedura penale</b>	
<b>Libro Undicesimo</b> <i>Rapporti giurisdizionali con autorità straniere</i>	
Capo II Rogatorie all'estero	
Art. 727 <i>Trasmissione di rogatorie ad autorità straniere</i>	
1. Le rogatorie dei giudici e dei magistrati del pubblico ministero dirette, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, alle autorità straniere per comunicazioni, notificazioni e per attività di acquisizione probatoria, sono trasmesse al ministro <b>di grazia e giustizia</b> il quale provvede all'inoltro per via diplomatica.	1. Le richieste di assistenza giudiziaria per comunicazioni, notificazioni e per attività di acquisizione probatoria sono trasmesse al Ministro della giustizia il quale provvede <b>all'inoltro all'autorità estera entro trenta giorni dalla ricezione. Il Ministro comunica senza ritardo all'autorità giudiziaria</b>

Normativa vigente	A.G. 434
	<b>richiedente la data di ricezione della domanda.</b>
<p>2. Il ministro dispone con decreto, entro trenta giorni dalla ricezione della rogatoria, che non si dia corso alla stessa, qualora ritenga che possano essere compromessi la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.</p>	<p><b>2. Quando le convenzioni in vigore fra gli Stati membri dell'Unione europea, ovvero le disposizioni del diritto dell'unione europea, prevedono l'intervento del Ministro della giustizia, questi può disporre con decreto che non si dia corso all'inoltro della richiesta di assistenza giudiziaria nei casi e nei limiti stabiliti dalle convenzioni e dagli atti indicati. Nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'unione europea, tale potere può essere esercitato, oltre a quanto previsto dalle convenzioni, in caso di pericolo per la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.</b></p>
<p>3. Il ministro comunica all'autorità giudiziaria richiedente la data di ricezione della richiesta e l'avvenuto inoltro della rogatoria ovvero il decreto previsto dal comma 2.</p>	<p>3. Il Ministro della giustizia comunica <b>tempestivamente</b> all'autorità richiedente l'avvenuto inoltro, ovvero il decreto di cui al comma 2.</p>
<p>4. Quando la rogatoria non è stata inoltrata dal ministro entro trenta giorni dalla ricezione e non sia stato emesso il decreto previsto dal comma 2, l'autorità giudiziaria può provvedere all'inoltro diretto all'agente diplomatico o consolare italiano, informandone il ministro di grazia e giustizia.</p>	<p>4. Quando la richiesta di assistenza giudiziaria non è stata inoltrata dal Ministro della giustizia entro trenta giorni dalla ricezione e non sia stato emesso il decreto previsto dal comma 2, l'autorità giudiziaria può provvedere all'inoltro diretto all'agente diplomatico o consolare italiano, informandone il Ministro.</p>
<p>5. Nei casi urgenti, l'autorità giudiziaria trasmette la rogatoria a norma del comma 4 dopo che copia di essa è stata ricevuta dal ministro di grazia e giustizia. Resta salva l'applicazione della disposizione del comma 2 sino al momento della trasmissione della rogatoria, da parte dell'agente diplomatico o consolare, all'autorità straniera.</p>	<p>5. Nei casi urgenti, l'autorità giudiziaria provvede all'inoltro diretto a norma del comma 4 dopo che copia della richiesta di assistenza è stata ricevuta dal Ministro della giustizia. Resta salva l'applicazione della disposizione del comma 2 sino al momento della trasmissione della domanda, da parte dell'agente diplomatico o consolare, all'autorità straniera.</p>
	<p><b>6. Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta della richiesta di assistenza giudiziaria, l'autorità giudiziaria ne trasmette copia senza ritardo al Ministro della giustizia.</b></p>
	<p><b>7. Quando, nei rapporti di assistenza giudiziaria con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea, le convenzioni internazionali prevedono la trasmissione diretta delle domande di assistenza, l'autorità giudiziaria provvede alla trasmissione diretta decorsi dieci giorni dalla ricezione della copia della stessa da parte del Ministro della giustizia. Entro il termine indicato, il Ministro della giustizia può esercitare il potere di cui al comma 2.</b></p>

Normativa vigente	A.G. 434
(v. <i>infra</i> , comma 5-ter)	8. In ogni caso, copia delle richieste di assistenza giudiziaria formulate nell'ambito di procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, è trasmessa senza ritardo al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
5-bis. Quando, a norma di accordi internazionali, la domanda di assistenza giudiziaria può essere eseguita secondo modalità previste dall'ordinamento dello Stato, l'autorità giudiziaria, nel formulare la domanda di assistenza, ne specifica le modalità indicando gli elementi necessari per l'utilizzazione processuale degli atti richiesti.	9. Quando, a norma di accordi internazionali, la richiesta di assistenza giudiziaria può essere eseguita secondo <b>quanto previsto</b> dall'ordinamento giuridico dello Stato, l'autorità giudiziaria <b>indica all'autorità dello Stato estero le modalità e le forme stabilite dalla legge ai fini dell'utilizzabilità</b> degli atti richiesti.
5-ter. In ogni caso, copia delle rogatorie dei magistrati del pubblico ministero, formulate nell'ambito di procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, è trasmessa senza ritardo al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.	(v. <i>sopra</i> , comma 8)
Art. 728 <i>Immunità temporanea della persona citata</i>	
<p>1. Nei casi in cui la rogatoria ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti all'autorità giudiziaria italiana, la persona citata, qualora compaia, non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza né assoggettata ad altre misure restrittive della libertà personale per fatti anteriori alla notifica della citazione.</p> <p>2. L'immunità prevista dal comma 1 cessa qualora il testimone, il perito o l'imputato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non è più richiesta dall'autorità giudiziaria ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.</p>	<p>I. Nei casi in cui la domanda di assistenza giudiziaria ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti all'autorità giudiziaria italiana, la persona citata, qualora compaia, non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza né assoggettata ad altre misure restrittive della libertà personale per fatti anteriori alla notifica della citazione, salvo che:</p> <p>a) il testimone, il perito o l'imputato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non è più richiesta dall'autorità giudiziaria;</p> <p>b) avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.</p>
Art. 729 <i>Utilizzabilità degli atti assunti per rogatoria</i>	
<p>1. <b>La violazione delle norme di cui all'articolo 696, comma 1, riguardanti l'acquisizione o la trasmissione di documenti o di altri mezzi di prova a seguito di</b></p>	<p>1. Nei casi in cui lo Stato estero abbia posto condizioni all'utilizzabilità degli atti richiesti, l'autorità giudiziaria è vincolata al rispetto di tali condizioni.</p>

Normativa vigente	A.G. 434
<p><b>rogatoria all'estero comporta l'inutilizzabilità dei documenti o dei mezzi di prova acquisiti o trasmessi.</b> Qualora lo Stato estero abbia posto condizioni all'utilizzabilità degli atti richiesti, l'autorità giudiziaria è vincolata al rispetto di tali condizioni.</p>	
<p>1-bis. Se lo stato estero dà esecuzione alla rogatoria con modalità diverse da quelle indicate dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 727, comma 5-bis, gli atti compiuti dall'autorità straniera sono inutilizzabili.</p>	<p>2. Se lo Stato estero dà esecuzione alla richiesta di assistenza con modalità diverse da quelle indicate dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 727, comma 9, gli atti compiuti sono inutilizzabili <b>solo nei casi in cui l'inutilizzabilità è prevista dalla legge.</b></p>
<p>1-ter. Non possono in ogni caso essere utilizzate le dichiarazioni, da chiunque rese, aventi ad oggetto il contenuto degli atti inutilizzabili <b>ai sensi dei commi 1 e 1-bis.</b></p>	<p>3. Non possono in ogni caso essere utilizzate le dichiarazioni, da chiunque rese, aventi ad oggetto il contenuto di atti inutilizzabili.</p>
<p>2. Si applica la disposizione dell'articolo 191 comma 2.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>
<p><b>Art. 729-bis</b> <i>Acquisizione di atti e informazioni da autorità straniere</i></p>	
<p>1. La documentazione relativa ad atti e a informazioni spontaneamente trasmessi dall'autorità di altro Stato può essere acquisita al fascicolo del pubblico ministero.</p>	
<p>2. L'autorità giudiziaria è vincolata al rispetto delle condizioni eventualmente poste all'utilizzabilità degli atti e delle informazioni spontaneamente trasmessi a norma del comma 1.</p>	
<p><b>Art. 729-ter</b> <i>Trasferimento temporaneo in Italia di persone detenute.</i></p>	
<p>1. L'autorità giudiziaria può richiedere il trasferimento temporaneo nel territorio italiano di persona detenuta in altro Stato, al fine del compimento di un atto di indagine o per l'assunzione di una prova.</p>	
<p>2. L'autorità giudiziaria italiana concorda con l'autorità straniera competente le modalità del trasferimento e il termine entro cui la persona detenuta deve fare rientro nello Stato richiesto, tenuto conto delle condizioni di salute fisica e mentale della persona interessata, nonché del livello di sicurezza indicato dall'autorità</p>	

Normativa vigente	A.G. 434
	dello Stato richiesto.
	<p>3. Ai fini dell'esecuzione il procuratore della Repubblica dispone che la persona temporaneamente trasferita sia custodita, per la durata del trasferimento temporaneo, nella casa circondariale del luogo di compimento dell'atto di indagine o di prova. Le spese di mantenimento sono a carico dello Stato italiano.</p>
	<p>4. La persona trasferita rimane in stato di detenzione sul territorio nazionale, salvo che l'autorità straniera non ne chieda la liberazione.</p>
	<p>5. Quando il trasferimento temporaneo è condizionato al fatto che la persona trasferita non può essere perseguita, detenuta o sottoposta a qualsiasi altra restrizione della libertà personale nello Stato italiano per fatti commessi o condanne pronunciate prima del suo temporaneo trasferimento, l'immunità cessa qualora il testimone, il perito o l'imputato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato estero trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non è più richiesta dall'autorità giudiziaria ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Art. 729-quater</b> <i>Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva</i></p>
	<p>1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali, l'audizione e la partecipazione all'udienza davanti all'autorità giudiziaria italiana della persona sottoposta ad indagini, dell'imputato, del testimone o del perito che si trovi all'estero e che non possa essere trasferito in Italia, può essere eseguita mediante videoconferenza o altra forma di collegamento audiovisivo a distanza.</p>
	<p>2. L'audizione e la partecipazione a distanza della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato è subordinata all'acquisizione del consenso dello stesso. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 205-ter delle disposizioni di attuazione.</p> <p>3. L'autorità giudiziaria e l'autorità</p>

Normativa vigente	A.G. 434
	<p>straniera competente concordano le modalità della citazione, dell'audizione o della partecipazione a distanza, nonché le eventuali misure relative alla protezione della persona di cui è richiesto l'esame o la partecipazione all'udienza.</p>
	<p>4. L'autorità giudiziaria richiede all'autorità straniera di identificare la persona da sentire o di cui è chiesta la partecipazione all'udienza e di comunicarle tempestivamente i diritti che le vengono riconosciuti dall'ordinamento italiano e, ove necessario, quelli relativi alla traduzione e alla interpretazione, al fine di garantirne l'effettivo esercizio.</p>
	<p>5. L'imputato e la persona sottoposta alle indagini sono necessariamente assistiti dal difensore e devono essere informati dei diritti e delle facoltà che sono loro riconosciuti dall'ordinamento interno e da quello dello Stato richiedente. I testimoni e i periti sono informati della facoltà di astensione prevista dall'ordinamento interno e da quello dello Stato richiesto.</p>
	<p>6. L'autorità giudiziaria può mettere a disposizione dello Stato richiesto i mezzi tecnici per procedere all'audizione mediante videoconferenza, ove necessario.</p>
	<p>7. Nel verbale redatto dall'autorità giudiziaria procedente deve darsi atto che l'attività è stata compiuta mediante collegamento a distanza.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Art. 729-quinquies</b> <i>Squadre investigative comuni</i></p>
	<p>1. Quando le convenzioni in vigore tra gli Stati membri dell'Unione europea, ovvero le disposizioni del diritto dell'Unione europea prevedono l'impiego di squadre investigative comuni, il procuratore della Repubblica può richiedere la costituzione di una o più squadre investigative comuni con le modalità e alle condizioni stabilite dalla legge.</p>
	<p>2. Nei rapporti con le autorità giudiziarie di Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea il procuratore della Repubblica può richiedere la costituzione di una o più squadre investigative comuni con le modalità e alle condizioni stabilite dalla</p>

<b>Normativa vigente</b>	<b>A.G. 434</b>
	<b>legge, nei casi previsti dagli accordi internazionali. Della costituzione di una o più squadre investigative comuni è data comunicazione al Ministro della giustizia.</b>

## Effetti delle sentenze penali straniere (art. 8)

### Norma di delega

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del libro XI del codice di procedura penale, con le modalità e nei termini previsti dal comma 2 del presente articolo e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: [...]

e) in materia di riconoscimento di sentenze penali di altri Stati ed esecuzione di sentenze penali italiane all'estero:

1) prevedere condizioni e forme del riconoscimento di sentenze penali di altri Stati e dell'esecuzione di sentenze penali italiane all'estero secondo criteri di massima semplificazione;

2) prevedere, ai fini della garanzia giurisdizionale nelle ipotesi di cui al numero 1), la competenza della Corte di appello e che la sentenza straniera non possa essere riconosciuta se:

2.1) la sentenza non è divenuta irrevocabile per le leggi dello Stato in cui è stata pronunciata;

2.2) la sentenza contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;

2.3) la sentenza non è stata pronunciata da un giudice indipendente e imparziale ovvero l'imputato non è stato citato a comparire in giudizio davanti all'autorità straniera ovvero non gli è stato riconosciuto il diritto a essere interrogato in una lingua a lui comprensibile e a essere assistito da un difensore;

2.4) vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali abbiano influito sullo svolgimento o sull'esito del processo;

2.5) il fatto per il quale è stata pronunciata la sentenza non è previsto come reato dalla legge italiana;

2.6) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile;

2.7) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è in corso nello Stato procedimento penale;

2.8) la sentenza straniera, di cui è chiesto il riconoscimento ai fini dell'esecuzione di una confisca, ha per oggetto beni la cui confisca non sarebbe possibile secondo la legge italiana qualora per lo stesso fatto si procedesse nello Stato;

3) prevedere che la Corte di appello, quando pronuncia il riconoscimento ai fini dell'esecuzione di una sentenza straniera, determina la pena che deve essere eseguita nello Stato. A tal fine essa converte la pena stabilita nella sentenza straniera in una delle pene previste per lo stesso fatto dalla legge italiana. Tale pena, per quanto possibile, deve corrispondere per natura a quella inflitta con la sentenza straniera. La quantità della pena è determinata, tenendo eventualmente conto dei criteri di ragguaglio previsti dalla legge italiana, sulla base di quella fissata nella sentenza straniera; tuttavia tale quantità non può eccedere il limite massimo previsto per lo stesso fatto dalla legge italiana. Quando la quantità della pena non è stabilita nella sentenza straniera, la Corte di appello la determina sulla base dei criteri indicati negli articoli 133, 133-bis e 133-ter del codice penale. In nessun caso la pena così determinata può essere più grave di quella stabilita nella sentenza straniera. Se nello Stato estero nel quale fu pronunciata la sentenza l'esecuzione della pena è stata condizionalmente sospesa, la Corte di appello dispone inoltre, con la sentenza di riconoscimento, la sospensione condizionale della pena a norma del codice penale; se in detto Stato il condannato è stato liberato sotto condizione, la Corte di appello sostituisce alla misura straniera la liberazione condizionale e il

magistrato di sorveglianza, nel determinare le prescrizioni relative alla libertà vigilata, non può aggravare il trattamento sanzionatorio complessivo stabilito nei provvedimenti stranieri;

4) prevedere il potere del Ministro della giustizia di garantire, nei casi e nei modi previsti dalla legge, l'osservanza delle condizioni eventualmente richieste in casi particolari per l'esecuzione, all'estero o nel territorio dello Stato, della sentenza della quale è stato chiesto il riconoscimento, purché non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;

L'articolo 8 dello schema di decreto legislativo modifica gli articoli da 730 a 737-*bis* del codice di procedura penale. Le novità introdotte sono principalmente volte alla semplificazione e **accelerazione del procedimento** che porta al riconoscimento della decisione da parte della corte d'appello, in attuazione del *comma 1, lett. e), della norma di delega*.

In particolare:

- si introduce un **termine di 90 giorni** (dal ricevimento della richiesta) entro il quale la corte deve deliberare sul riconoscimento della sentenza;
- si prevedono i casi in cui la corte d'appello decide sulla base della **richiesta del PG e delle memorie** presentate dalle parti;
- il potere di impugnare in cassazione per violazione di legge la sentenza della corte d'appello è esteso anche al difensore;
- è introdotto un **termine di 60 giorni** (dal ricevimento del ricorso) entro cui la Suprema Corte deve deliberare (art. 734 c.p.p.);
- un nuovo art. 734-*bis* affida al Ministro della giustizia la **verifica del rispetto delle condizioni** eventualmente imposte per l'esecuzione della sentenza dallo stato estero;
- si prevede la **possibilità di convertire** in misure analoghe previste dall'ordinamento italiano specifici benefici concessi con la sentenza penale straniera (art. 735 c.p.p.);
- è introdotto l'obbligo, in capo al presidente della corte di appello, di **sentire** la persona interessata per l'applicazione di una **misura coercitiva**, quando il procuratore generale abbia richiesto nei confronti del condannato per il quale sia stato richiesto il riconoscimento di una sentenza straniera ai fini dell'esecuzione di una pena detentiva;
- in caso di adozione di misure coercitive, è **ridotto da sei mesi a 90 giorni** il termine entro cui la corte d'appello deve pronunciarsi sul riconoscimento della sentenza, pena la revoca della misura (in caso di ricorso per cassazione il termine per la pronuncia definitiva passa **da 10 a 5 mesi**);
- come per le rogatorie, è attribuita al procuratore della Repubblica del tribunale del capoluogo del distretto – anziché al procuratore generale

- la competenza a dare corso alla domanda dell'autorità straniera di **indagini su beni, che possano essere oggetto di sequestro e confisca** (art. 737-bis c.p.p.);
- è introdotto l'obbligo per l'autorità giudiziaria di comunicare la Ministro della giustizia l'adozione del provvedimento di **sequestro** richiesto dall'autorità straniera. E' ridotto da **due anni a un anno** il termine dalla data del sequestro per la richiesta da parte dello Stato estero dell'esecuzione della confisca: decorso il termine il bene sequestrato è restituito a chi ne abbia diritto.

Normativa vigente	A.G. 434
<b>Codice di procedura penale</b>	
<b>Libro Undicesimo</b> <i>Rapporti giurisdizionali con autorità straniera</i>	
<b>TITOLO IV</b> <b>Effetti delle sentenze penali straniere. Esecuzione all'estero di sentenze penali italiane</b>	
<b>Capo I</b> <b>Effetti delle sentenze penali straniere</b>	
Art. 730 <i>Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti previsti dal codice penale</i>	
<p>1. Il Ministro <b>di grazia e</b> giustizia, quando riceve una sentenza penale di condanna o di proscioglimento pronunciata all'estero nei confronti di cittadini italiani o di stranieri o di apolidi residenti nello Stato ovvero di persone sottoposte a procedimento penale nello Stato, trasmette senza ritardo al procuratore generale presso la corte di appello, nel distretto della quale ha sede l'ufficio del casellario locale del luogo di nascita della persona cui è riferito il provvedimento giudiziario straniero, o presso la Corte di appello di Roma, copia della sentenza, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati, e con le informazioni e la documentazione del caso. Trasmette inoltre l'eventuale richiesta indicata nell'articolo 12 comma 2 del codice penale.</p>	<p>1. Il Ministro della giustizia, quando riceve una sentenza penale di condanna o di proscioglimento pronunciata all'estero nei confronti di cittadini italiani o di stranieri o di apolidi residenti nello Stato ovvero di persone sottoposte a procedimento penale nello Stato, trasmette senza ritardo al procuratore generale presso la corte di appello, nel distretto della quale ha sede l'ufficio del casellario locale del luogo di nascita della persona cui è riferito il provvedimento giudiziario straniero, o, <b>se questo è sconosciuto</b>, presso la Corte di appello di Roma, copia della sentenza, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati, e con le informazioni e la documentazione del caso. Trasmette inoltre l'eventuale richiesta indicata nell'articolo 12 comma 2 del codice penale.</p>
<p>2. Il procuratore generale, se deve essere dato riconoscimento alla sentenza straniera per gli effetti previsti dall'articolo 12 comma 1 numeri 1, 2 e 3 del codice penale, promuove il relativo procedimento con richiesta alla corte di appello. A tale scopo, anche per mezzo del ministero <b>di grazia e</b> giustizia, può chiedere alle autorità estere competenti le informazioni che ritiene opportune.</p>	<p>2. Il procuratore generale, se deve essere dato riconoscimento alla sentenza straniera per gli effetti previsti dall'articolo 12 comma 1 numeri 1, 2 e 3 del codice penale, promuove il relativo procedimento con richiesta alla corte di appello. A tale scopo, anche per mezzo del ministero della giustizia, può chiedere alle autorità estere competenti le informazioni che ritiene opportune.</p>

Normativa vigente	A.G. 434
<p>2-bis. Quando il procuratore generale è informato dall'autorità straniera, anche per il tramite del Ministero della giustizia, dell'esistenza di una sentenza penale di condanna pronunciata all'estero, ne richiede la trasmissione all'autorità straniera con rogatoria, ai fini del riconoscimento ai sensi del comma 2.</p>	<p>2-bis. Quando il procuratore generale è informato dall'autorità straniera, anche per il tramite del Ministero della giustizia, dell'esistenza di una sentenza penale di condanna pronunciata all'estero, ne richiede la trasmissione all'autorità straniera <b>con le forme previste dalle convenzioni internazionali in vigore con lo Stato estero ovvero, in mancanza</b>, con rogatoria, ai fini del riconoscimento ai sensi del comma 2.</p>
<p>3. La richiesta alla corte di appello contiene la specificazione degli effetti per i quali il riconoscimento è domandato.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>Art. 731 <i>Riconoscimento delle sentenze penali straniere a norma di accordi internazionali</i></p>	
<p>1. Il Ministro <b>di grazia e</b> giustizia, se ritiene che a norma di un accordo internazionale deve avere esecuzione nello Stato una sentenza penale pronunciata all'estero o comunque che a essa devono venire attribuiti altri effetti nello Stato, ne richiede il riconoscimento. A tale scopo trasmette al procuratore generale presso la corte di appello nel distretto della quale ha sede l'ufficio del casellario locale del luogo di nascita della persona cui è riferito il provvedimento giudiziario straniero, o presso la Corte di appello di Roma, una copia della sentenza, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati, e con la documentazione e le informazioni disponibili. Trasmette inoltre l'eventuale domanda di esecuzione nello Stato da parte dello Stato estero ovvero l'atto con cui questo Stato acconsente all'esecuzione.</p>	<p>1. Il Ministro della giustizia, se ritiene che a norma di un accordo internazionale deve avere esecuzione nello Stato una sentenza penale pronunciata all'estero o comunque che a essa devono venire attribuiti altri effetti nello Stato, ne richiede il riconoscimento. A tale scopo trasmette al procuratore generale presso la corte di appello nel distretto della quale ha sede l'ufficio del casellario locale del luogo di nascita della persona cui è riferito il provvedimento giudiziario straniero, o, <b>se questo è sconosciuto</b>, presso la Corte di appello di Roma, una copia della sentenza, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati, e con la documentazione e le informazioni disponibili. Trasmette inoltre l'eventuale domanda di esecuzione nello Stato da parte dello Stato estero ovvero l'atto con cui questo Stato acconsente all'esecuzione. <b>Le informazioni supplementari, eventualmente necessarie, possono essere richieste e ottenute con qualsiasi mezzo idoneo a garantire l'autenticità della documentazione e della provenienza.</b></p>
<p>1-bis. Le disposizioni del comma si applicano anche quando si tratta dell'esecuzione di una confisca ed il relativo provvedimento è stato adottato dall'autorità giudiziaria straniera con atto diverso dalla sentenza di condanna.</p>	<p>1-bis. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Il procuratore generale promuove il riconoscimento con richiesta alla corte di appello. Ove ne ricorrano i presupposti,</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

Normativa vigente	A.G. 434
<p>richiede che il riconoscimento sia deliberato anche agli effetti previsti dall'articolo 12 comma 1 numeri 1, 2 e 3 del codice penale.</p>	
<p>Art. 732 <i>Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti civili.</i></p>	
<p>1. Chi ha interesse a far valere in giudizio le disposizioni penali di una sentenza straniera per conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno o per altri effetti civili, può domandare il riconoscimento della sentenza alla corte di appello nel distretto della quale ha sede l'ufficio del casellario locale del luogo di nascita della persona cui è riferito il provvedimento giudiziario straniero, o alla Corte di appello di Roma.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>Art. 733 <i>Presupposti del riconoscimento</i></p>	
<p>1. La sentenza straniera non può essere riconosciuta se:</p>	<p>1. <i>Identico:</i></p>
<p>a) la sentenza non è divenuta irrevocabile per le leggi dello Stato in cui è stata pronunciata;</p>	<p>a) <i>identica;</i></p>
<p>b) la sentenza contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;</p>	<p>b) la sentenza contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, <b>ovvero quando le condizioni poste dallo Stato straniero per l'esecuzione della sentenza della quale è chiesto il riconoscimento sono contrarie a tali principi;</b></p>
<p>c) la sentenza non è stata pronunciata da un giudice indipendente e imparziale ovvero l'imputato non è stato citato a comparire in giudizio davanti all'autorità straniera ovvero non gli è stato riconosciuto il diritto a essere interrogato in una lingua a lui comprensibile e a essere assistito da un difensore;</p>	<p>c) <i>identica;</i></p>
<p>d) vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali abbiano influito sullo svolgimento o sull'esito del processo;</p>	<p>d) <i>identica;</i></p>
<p>e) il fatto per il quale è stata pronunciata la sentenza non è previsto come reato dalla legge italiana;</p>	<p>e) <i>identica;</i></p>

Normativa vigente	A.G. 434
f) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile;	f) <i>identica</i> ;
g) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è in corso nello Stato procedimento penale.	g) <i>identica</i> ;
1-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 735-bis, la sentenza straniera non può essere riconosciuta ai fini dell'esecuzione di una confisca se questa ha per oggetto beni la cui confisca non sarebbe possibile secondo la legge italiana qualora per lo stesso fatto si procedesse nello Stato.	1-bis. <i>Identico</i> .
Art. 734 <i>Deliberazione della corte di appello</i>	
1. La corte di appello delibera in ordine al riconoscimento, osservate le forme previste dall'articolo 127, con sentenza, nella quale enuncia espressamente gli effetti che ne conseguono.	1. La corte di appello delibera in ordine al riconoscimento <b>senza ritardo, e comunque non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta</b> , pronunciando sentenza, nella quale enuncia espressamente gli effetti che ne conseguono, osservate le forme di cui all'articolo 127.
	<b>2. Nei casi disciplinati dagli articoli 730, 732 e 741 la corte di appello decide sulla base della richiesta scritta del procuratore generale e delle memorie presentate dalle parti.</b>
2. La sentenza è soggetta a ricorso per cassazione da parte del procuratore generale presso la corte di appello e dell'interessato.	3. Avverso la decisione della corte di appello il procuratore generale, l'interessato e <b>il difensore</b> possono proporre ricorso per <b>cassazione per violazione di legge</b> . La <b>decisione della Corte di cassazione è adottata entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso</b> .
Art. 734-bis <i>Poteri del Ministro in materia di esecuzione della decisione dello Stato estero</i>	
	<b>1. Il Ministro della giustizia assicura il rispetto delle condizioni eventualmente poste dallo Stato estero per l'esecuzione della sentenza della quale è stato chiesto il riconoscimento, purché non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato.</b>

Normativa vigente	A.G. 434
Art. 735 <i>Determinazione della pena ed ordine di confisca</i>	
1. La corte di appello, quando pronuncia il riconoscimento ai fini dell'esecuzione di una sentenza straniera, determina la pena che deve essere eseguita nello Stato.	1. <i>Identico.</i>
2. A tal fine essa converte la pena stabilita nella sentenza straniera in una delle pene previste per lo stesso fatto dalla legge italiana. Tale pena, per quanto possibile, deve corrispondere per natura a quella inflitta con la sentenza straniera. La quantità della pena è determinata, tenendo eventualmente conto dei criteri di ragguaglio previsti dalla legge italiana, sulla base di quella fissata nella sentenza straniera; tuttavia tale quantità non può eccedere il limite massimo previsto per lo stesso fatto dalla legge italiana. Quando la quantità della pena non è stabilita nella sentenza straniera, la corte la determina sulla base dei criteri indicati negli articoli 133, 133-bis e 133-ter del codice penale.	2. <i>Identico.</i>
3. In nessun caso la pena così determinata può essere più grave di quella stabilita nella sentenza straniera.	3. <i>Identico.</i>
4. Se nello Stato estero nel quale fu pronunciata la sentenza l'esecuzione della pena è stata condizionalmente sospesa, la corte dispone inoltre, con la sentenza di riconoscimento, la sospensione condizionale della pena a norma del codice penale; se in detto Stato il condannato è stato liberato sotto condizione, la corte sostituisce alla misura straniera la liberazione condizionale e il magistrato di sorveglianza, nel determinare le prescrizioni relative alla libertà vigilata, non può aggravare il trattamento sanzionatorio complessivo stabilito nei provvedimenti stranieri.	4. <i>Identico.</i>
	<b>4-bis. Se la decisione prevede la concessione di benefici riconosciuti nello Stato di emissione, diversi da quelli di cui al comma 4, essi sono convertiti in misure analoghe previste dall'ordinamento giuridico italiano.</b>
5. Per determinare la pena pecuniaria l'ammontare stabilito nella sentenza straniera è convertito nel pari valore in lire italiane al cambio del giorno in cui il riconoscimento è deliberato.	5. Per determinare la pena pecuniaria l'ammontare stabilito nella sentenza straniera è convertito nel pari valore in <b>euro</b> al cambio del giorno in cui il riconoscimento è deliberato.

Normativa vigente	A.G. 434
6. Quando la corte pronuncia il riconoscimento ai fini dell'esecuzione di una confisca, questa è ordinata con la stessa sentenza di riconoscimento.	6. Quando la corte pronuncia il riconoscimento ai fini dell'esecuzione di una confisca, questa è ordinata con la stessa sentenza di riconoscimento, <b>fatti salvi gli effetti di cui all'articolo 733, comma 1-bis.</b>
Art. 735-bis <i>Confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denaro</i>	
1. Nel caso di esecuzione di un provvedimento straniero di confisca consistente nella imposizione nel pagamento di una somma di denaro corrispondente al valore del prezzo, del prodotto o del profitto di un reato, si applicano le disposizioni sull'esecuzione delle pene pecuniarie, ad eccezione di quella concernente il rispetto del limite massimo di pena previsto dall'articolo 735 comma 2.	1. <i>Identico.</i>
Art. 736 <i>Misure coercitive</i>	
1. Su richiesta del procuratore generale, la corte di appello competente per il riconoscimento di una sentenza straniera ai fini dell'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale, può disporre una misura coercitiva nei confronti del condannato che si trovi nel territorio dello Stato.	1. <i>Identico.</i>
2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione di quelle dell'articolo 273.	2. <i>Identico.</i>
3. Il presidente della corte di appello, al più presto e comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura coercitiva, provvede alla identificazione della persona. Si applica la disposizione dell'articolo 717 comma 2.	3. Il presidente della corte di appello, al più presto e comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura coercitiva, provvede alla identificazione <b>e all'audizione</b> della persona. Si applica la disposizione dell'articolo 717 comma 2.
4. La misura coercitiva, disposta a norma del presente articolo, è revocata se dall'inizio della sua esecuzione sono trascorsi sei mesi senza che la corte di appello abbia pronunciato sentenza di riconoscimento, ovvero, in caso di ricorso per cassazione contro tale sentenza, dieci mesi senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di riconoscimento.	4. La misura coercitiva, disposta a norma del presente articolo, è revocata se dall'inizio della sua esecuzione sono trascorsi <b>novanta giorni</b> senza che la corte di appello abbia pronunciato sentenza di riconoscimento, ovvero, in caso di ricorso per cassazione contro tale sentenza, <b>cinque mesi</b> senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di riconoscimento.
5. La revoca e la sostituzione della misura coercitiva sono disposte in camera di consiglio	5. <i>Identico.</i>

Normativa vigente	A.G. 434
dalla corte di appello.	
6. Copia dei provvedimenti emessi dalla corte è comunicata e notificata, dopo la loro esecuzione, al procuratore generale, alla persona interessata e al suo difensore, i quali possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.	6. <i>Identico.</i>
Art. 737 <i>Sequestro</i>	
1. Su richiesta del procuratore generale, la corte di appello competente per il riconoscimento di una sentenza straniera ai fini dell'esecuzione di una confisca può ordinare il sequestro delle cose assoggettabili a confisca.	1. <i>Identico.</i>
2. Se la corte non accoglie la richiesta, contro la relativa ordinanza può essere proposto ricorso per cassazione da parte del procuratore generale. Contro l'ordinanza che dispone il sequestro può essere proposto ricorso per cassazione per violazione di legge da parte dell'interessato. Il ricorso non ha effetto sospensivo.	2. <i>Identico.</i>
3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni che regolano l'esecuzione del sequestro preventivo.	3. <i>Identico.</i>
Art. 737-bis <i>Indagini e sequestro a fini di confisca</i>	
1. Nei casi previsti da accordi internazionali, il Ministro di grazia e giustizia dispone che si dia corso alla richiesta di un'autorità straniera di procedere ad indagini su beni che possono divenire oggetto di una successiva richiesta di esecuzione di una confisca, ovvero di procedere al loro sequestro.	1. Nei casi previsti da convenzioni internazionali, al fine di dar corso alla domanda dell'autorità straniera di procedere ad indagini su beni che possono divenire oggetto di una successiva richiesta di esecuzione di una confisca, anche se non ancora adottata, ovvero di procedere al sequestro di tali beni, <b>si applicano gli articoli 723, 724 e 725.</b>
2. A tal fine il Ministro <b>di grazia e</b> giustizia trasmette la richiesta, unitamente agli atti allegati, al procuratore generale presso la corte d'appello competente per il riconoscimento della sentenza straniera ai fini della successiva esecuzione della confisca. Il procuratore generale fa richiesta alla corte d'appello, che decide con ordinanza osservate le forme previste dall'articolo 724.	2. A tal fine il Ministro della giustizia trasmette la richiesta, unitamente agli atti allegati, <b>al procuratore distrettuale competente ai sensi dell'articolo 724.</b>
3. L'esecuzione della richiesta di indagini o	3. <i>Identico.</i>

Normativa vigente	A.G. 434
<p>sequestro è negata:</p> <p>a) se gli atti richiesti sono contrari a principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, o sono vietati dalla legge, ovvero se si tratta di atti che non sarebbero consentiti qualora si procedesse nello Stato per gli stessi fatti;</p> <p>b) se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per la successiva esecuzione della confisca.</p>	
<p><b>3-bis. L'autorità giudiziaria comunica al Ministro della giustizia l'adozione del provvedimento di sequestro richiesto dall'autorità straniera.</b></p>	
<p><b>4. Per l'esecuzione di indagini si osservano le disposizioni dell'articolo 725.</b></p>	<p><i>Soppresso</i></p>
<p><b>5. Nei casi di richiesta di sequestro, si applicano le disposizioni dell'articolo 737, commi 2 e 3.</b></p>	<p><i>Soppresso</i></p>
<p>6. Il sequestro ordinato ai sensi di questo articolo perde efficacia e la corte d'appello ordina la restituzione delle cose sequestrate a chi ne abbia diritto, se, entro due anni dal momento in cui esso è stato eseguito, lo Stato estero non richiede l'esecuzione della confisca. Il termine può essere prorogato anche più volte per un periodo massimo di due anni; sulla richiesta decide la corte d'appello che ha dichiarato il sequestro.</p>	<p>6. Il sequestro ordinato ai sensi di questo articolo perde efficacia e <b>si dispone</b> la restituzione delle cose sequestrate a chi ne abbia diritto, se, <b>entro un anno</b> dal momento in cui esso è stato eseguito, lo Stato estero non richiede l'esecuzione della confisca. Il termine può essere prorogato anche più volte per un periodo massimo di <b>sei mesi</b>; sulla richiesta decide <b>l'autorità giudiziaria</b> che ha dichiarato il sequestro.</p>
<p>Art. 738</p> <p><i>Esecuzione conseguente al riconoscimento</i></p>	
<p>1. Nei casi di riconoscimento ai fini dell'esecuzione della sentenza straniera, le pene e la confisca conseguenti al riconoscimento sono eseguite secondo la legge italiana. La pena espiata nello Stato di condanna è computata ai fini dell'esecuzione.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. All'esecuzione provvede di ufficio il procuratore generale presso la corte di appello che ha deliberato il riconoscimento. Tale corte è equiparata, a ogni effetto, al giudice che ha pronunciato sentenza di condanna in un procedimento penale ordinario.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>Art. 739</p> <p><i>Divieto di estradizione e di nuovo procedimento</i></p>	
<p>1. Nei casi di riconoscimento ai fini</p>	<p>1. <i>Identico-</i></p>

Normativa vigente	A.G. 434
<p>dell'esecuzione della sentenza straniera, salvo che si tratti dell'esecuzione di una confisca [c.p. 240], il condannato non può essere estradato né sottoposto di nuovo a procedimento penale nello Stato per lo stesso fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 740 <i>Esecuzione della pena pecuniaria e devoluzione di cose confiscate</i></p>	
<p>1. La somma ricavata dall'esecuzione della pena pecuniaria è versata alla cassa delle ammende; è invece versata allo Stato di condanna, a sua richiesta, qualora quest'ultimo Stato nelle medesime circostanze provvederebbe al versamento a favore dello Stato italiano.</p>	<p>1. <i>Identico-</i></p>
<p>2. Le cose confiscate sono devolute allo Stato. Esse sono invece devolute, a sua richiesta, allo Stato nel quale è stata pronunciata la sentenza riconosciuta, qualora quest'ultimo Stato nelle medesime circostanze provvederebbe alla devoluzione allo Stato italiano.</p>	<p>2. <i>Identico-</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 740-bis <i>Devoluzione ad uno Stato estero delle cose confiscate</i></p>	
<p>1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali in vigore per lo Stato, le cose confiscate con sentenza definitiva o con altro provvedimento irrevocabile sono devolute allo Stato estero nel quale è stata pronunciata la sentenza ovvero è stato adottato il provvedimento di confisca.</p>	<p>1. <i>Identico-</i></p>
<p>2. La devoluzione di cui al comma 1 è ordinata quando ricorrono i seguenti presupposti:</p> <p>a) lo Stato estero ne ha fatto espressa richiesta;</p> <p>b) la sentenza ovvero il provvedimento di cui al comma 1 sono stati riconosciuti nello Stato ai sensi degli articoli 731, 733 e 734.</p>	<p>2. <i>Identico-</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 740-ter <i>Ordine di devoluzione</i></p>	
<p>1. La Corte di appello, nel deliberare il</p>	<p>1. <i>Identico-</i></p>

Normativa vigente	A.G. 434
riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento di confisca, ordina la devoluzione delle cose confiscate ai sensi dell'articolo 740-bis.	
2. Copia del provvedimento è immediatamente trasmessa al Ministro della giustizia, che concorda le modalità della devoluzione con lo Stato richiedente.	2. <i>Identico-</i>
Art. 741 <i>Procedimento relativo al riconoscimento delle disposizioni civili di sentenze penali straniere</i>	
1. A domanda dell'interessato, nel medesimo procedimento e con la stessa sentenza prevista dall'articolo 734 possono essere dichiarate efficaci le disposizioni civili della sentenza penale straniera di condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno.	1. <i>Identico-</i>
2. Negli altri casi, la domanda è proposta da chi ne ha interesse alla corte di appello nel distretto della quale le disposizioni civili della sentenza penale straniera dovrebbero essere fatte valere. Si osservano le disposizioni degli articoli 733 e 734.	2. <i>Identico-</i>

## Esecuzione all'estero di sentenze penali italiane (art. 9)

L'articolo 9 interviene sugli articoli da 742 a 743 del codice di procedura, in tema di esecuzione di sentenza all'estero; le limitate modifiche introdotte in tale materia, in attuazione del *comma 1, lett. e), della norma di delega*, riguardano essenzialmente:

- l'attribuzione **anche al PM** competente della possibilità di chiedere l'esecuzione all'estero della sentenza (art. 742 c.p.p.);
- l'esplicita condizione che l'esecuzione all'estero **non contrasti con i principi fondamentali** dell'ordinamento giuridico dello Stato;
- i poteri del **Ministro della giustizia**, cui vengono delegati poteri di **vigilanza sull'osservanza delle condizioni** che l'autorità giudiziaria italiana abbia eventualmente posto per l'esecuzione all'estero della sentenza italiana di cui è stato chiesto il riconoscimento (art. 742-bis c.p.p.);
- le **modalità semplificate** (ex art. 734) per la decisione della corte d'appello sull'esecuzione all'estero di sentenza di condanna a pena restrittiva della libertà personale (art. 743 c.p.p.);
- la possibile **impugnazione per cassazione, solo per violazione di legge**, di tale sentenza anche da parte del **difensore** del condannato.

Normativa vigente		A.G. 434
<b>Codice di procedura penale</b>		
<b>Libro Undicesimo</b> <i>Rapporti giurisdizionali con autorità straniere</i>		
<b>Capo II</b> <b>Esecuzione all'estero di sentenze penali italiane</b>		
Art. 742		
<i>Poteri del ministro <b>di grazia e giustizia</b> e presupposti dell'esecuzione all'estero.</i>	<i>Poteri del ministro della giustizia e presupposti dell'esecuzione all'estero.</i>	
1. Nei casi previsti da accordi internazionali o dall'articolo 709 comma 2, il ministro <b>di grazia e giustizia</b> domanda l'esecuzione all'estero delle sentenze penali ovvero vi acconsente quando essa è richiesta dallo Stato estero.	1. Nei casi previsti da accordi internazionali o dall'articolo 709 comma 2, il ministro della giustizia, <b>anche su domanda del pubblico ministero competente, chiede</b> l'esecuzione all'estero delle sentenze penali ovvero vi acconsente quando essa è richiesta dallo Stato estero, <b>sempre che non contrasti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato.</b>	
2. L'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della libertà personale può essere domandata o concessa solo se il condannato, reso edotto delle conseguenze, ha liberamente dichiarato di	2. <i>Identico-</i>	

Normativa vigente	A.G. 434
acconsentirvi e l'esecuzione nello Stato estero è idonea a favorire il suo reinserimento sociale.	
3. L'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della libertà personale è ammissibile, anche se non ricorrono le condizioni previste dal comma 2, quando il condannato si trova nel territorio dello Stato richiesto e l'extradizione è stata negata o non è comunque possibile.	3. <i>Identico-</i>
<b>Art. 742-bis</b> <i>Poteri del Ministro della giustizia in materia di esecuzione della decisione nello Stato estero</i>	
<b>1. Il Ministro della giustizia vigila sull'osservanza delle condizioni eventualmente poste per l'esecuzione nello Stato estero della sentenza della quale è stato chiesto il riconoscimento.</b>	
Art. 743 <i>Deliberazione della corte di appello</i>	
1. La domanda di esecuzione all'estero di una sentenza di condanna a pena restrittiva della libertà personale non è ammessa senza previa deliberazione favorevole della corte di appello nel cui distretto fu pronunciata la condanna. A tale scopo il ministro <b>di grazia e giustizia</b> trasmette gli atti al procuratore generale affinché promuova il procedimento davanti alla corte di appello.	1. La domanda di esecuzione all'estero di una sentenza di condanna a pena restrittiva della libertà personale non è ammessa senza previa deliberazione favorevole della corte di appello nel cui distretto fu pronunciata la condanna. A tale scopo il ministro della giustizia trasmette gli atti al procuratore generale affinché promuova il procedimento davanti alla corte di appello.
2. La corte delibera con sentenza, osservate le forme previste dall'articolo 127.	2. La corte delibera con sentenza, osservate le forme previste dall'articolo 127, <b>con le modalità di cui all'articolo 734.</b>
3. Qualora sia necessario il consenso del condannato, esso deve essere prestato davanti all'autorità giudiziaria italiana. Se il condannato si trova all'estero, il consenso può essere prestato davanti all'autorità consolare italiana ovvero davanti all'autorità giudiziaria dello Stato estero.	3. <i>Identico.</i>
4. La sentenza è soggetta a ricorso per cassazione da parte del procuratore generale presso la corte di appello e dell'interessato.	4. La sentenza è soggetta a ricorso per cassazione <b>per violazione di legge</b> da parte del procuratore generale presso la corte di appello, <b>dell'interessato e del difensore.</b>

Normativa vigente	A.G. 434
Art. 744 <i>Limiti dell'esecuzione della condanna all'estero</i>	
1. In nessun caso il ministro di grazia e giustizia può domandare l'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della libertà personale se si ha motivo di ritenere che il condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti.	1. <i>Identico.</i>
art. 745 <i>Richiesta di misure cautelari all'estero</i>	
1. Se è domandata l'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale e il condannato si trova all'estero, il ministro di grazia e giustizia ne richiede la custodia cautelare.	1. <i>Identico.</i>
2. Nel domandare l'esecuzione di una confisca, il ministro ha facoltà di richiedere il sequestro.	2. <i>Identico.</i>
2-bis. Il Ministro ha altresì facoltà, nei casi previsti da accordi internazionali, di richiedere lo svolgimento di indagini per l'identificazione e la ricerca di beni che si trovano all'estero e che possono divenire oggetto di una domanda di esecuzione di confisca, nonché di richiedere il loro sequestro.	2-bis. <i>Identico.</i>
Art. 746 <i>Effetti sull'esecuzione nello Stato.</i>	
1. L'esecuzione della pena nello Stato è sospesa dal momento in cui ha inizio l'esecuzione nello Stato richiesto e per tutta la durata della medesima.	1. <i>Identico.</i>
2. La pena non può più essere eseguita nello Stato quando, secondo le leggi dello Stato richiesto, essa è stata interamente espiata.	2. <i>Identico.</i>

## Trasferimento dei procedimenti penali (art. 10)

### Norma di delega

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del libro XI del codice di procedura penale, con le modalità e nei termini previsti dal comma 2 del presente articolo e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: [...]

g) in materia di trasferimento dei procedimenti giurisdizionali prevedere condizioni e forme del medesimo, assicurando, per il caso del trasferimento in favore della giurisdizione di altro Stato:

1) che il Ministro della giustizia sia previamente interpellato e possa esercitare il potere di diniego;

2) che la giurisdizione in cui favore è operato il trasferimento sia interessata da più stretti legami territoriali con il fatto per il quale si procede o con le fonti di prova, così da renderla maggiormente idonea alla decisione.

La possibilità del reciproco trasferimento dei procedimenti penali tra Stati membri della UE mira a risolvere eventuali conflitti di giurisdizione e pervenire ad una soluzione concordata tra gli Stati. Tale materia non è attualmente disciplinata dal codice di procedura penale.

Viene quindi adeguata – in attuazione del *comma 1, lett. g) della delega* – la disciplina del codice di rito con l’inserimento nel libro XI di un **nuovo Titolo IV-bis** composto da tre nuove disposizioni:

- la prima detta **disposizioni generali** che prevedono, anzitutto, come limite temporale del trasferimento del procedimento all’estero sia della sua riassunzione in Italia, l’**esercizio dell’azione penale**; sono poi individuati **criteri predeterminati** volti all’individuazione del Paese competente, in relazione soprattutto ai suoi più stretti legami con il fatto-reato o con le fonti di prova (art. 746-bis c.p.p.);
- la seconda disposizione disciplina la procedura attiva ovvero **l’assunzione in Italia di procedimenti penali aperti all’estero** (art. 746-ter c.p.p.); in tale procedura sarà possibile, ove previsto da convenzioni internazionali, il rapporto diretto tra autorità giudiziarie, con obbligo per il pubblico ministero di dare tempestiva comunicazione al Ministro della giustizia; in realtà, anche ove la richiesta di assunzione debba essere ricevuta dal Ministro, il ruolo di quest’ultimo si limita qui alla semplice trasmissione all’ufficio del PM presso il giudice competente e all’obbligo di informare lo Stato estero delle decisioni assunte dal giudice italiano; è prevista l’ipotesi di ripristino delle misure cautelari eventualmente emesse all’estero e l’efficacia probatoria degli atti ivi assunti; la decisione di assunzione del procedimento è notificata alla persona offesa con l’avviso della facoltà di proporre querela, se questa è richiesta soltanto dall’ordinamento dello Stato;
- la terza disposizione introdotta dal Titolo IV-bis detta la disciplina della procedura passiva cioè **il trasferimento all’estero di un**

**procedimento penale aperto nel nostro Paese** (art. 746-quater c.p.p.), quando il pubblico ministero ha notizia della pendenza di un procedimento penale all'estero per lo stesso fatto. Sono previste due possibilità:

- il **rapporto diretto** tra autorità italiana e autorità estera, con comunicazione al Ministro della giustizia. Il ministro, entro 30 giorni, può vietare l'esecuzione quando sono compromessi la sicurezza, la sovranità o altri interessi essenziali dello Stato o se vi è motivo di ritenere che all'indagato non sia garantito il rispetto di specifici diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti o che non sia assicurato il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento;
- ove previsto da accordi internazionali, la **decisione dell'autorità centrale**. In tal caso il pubblico ministero inoltra la richiesta motivata al Ministro della giustizia che, entro 30 giorni, può disporre il trasferimento, salvo che ricorrano le ragioni ostantive sopra indicate.

Alla comunicazione del trasferimento all'estero o al mancato esercizio delle prerogative del Ministro consegue l'archiviazione del procedimento penale. La riapertura delle indagini da parte dell'autorità giudiziaria italiana (ad esclusione dei casi in cui la decisione del giudice straniero non determini il bis in idem) è possibile ove, dopo il trasferimento, l'autorità straniera non eserciti l'azione penale nel termine convenuto.

Normativa vigente	A.G. 434
<b>Codice di procedura penale</b>	
<b>Libro Undicesimo</b> <i>Rapporti giurisdizionali con autorità straniere</i>	
<b>Titolo IV-bis</b> <b>Trasferimento dei procedimenti penali</b>	
<b>Art. 746-bis</b> <i>Disposizioni generali</i>	
<p><b>1. Salve le disposizioni speciali in materia di conflitti di giurisdizione con le autorità giudiziarie degli Stati membri dell'Unione europea, possono essere disposti, quando previsto dalle convenzioni internazionali, sia il trasferimento del procedimento penale in favore dell'autorità giudiziaria di altro Stato perché essa proceda che l'assunzione, nello Stato, del procedimento penale pendente</b></p>	

Normativa vigente	A.G. 434
	<p>davanti all'autorità giudiziaria di Stato estero.</p> <p>2. Il trasferimento del procedimento penale o la sua assunzione sono disposti fino a quando non sia esercitata l'azione penale.</p> <p>3. Il trasferimento è disposto in favore dell'autorità giudiziaria di altro Stato che presenti più stretti legami territoriali con il fatto per il quale si procede o con le fonti di prova. Ai fini della decisione si tiene conto dei seguenti criteri:</p> <p>a) luogo in cui è avvenuta la maggior parte dell'azione, dell'omissione o dell'evento;</p> <p>b) luogo in cui si è verificata la maggior parte delle conseguenze dannose;</p> <p>c) luogo in cui si trovano il maggior numero di persone offese, di testimoni o delle fonti di prova;</p> <p>d) impossibilità di procedere ad estradizione dell'indagato che ha trovato rifugio nello Stato richiesto;</p> <p>e) luogo in cui risiede, dimora, è domiciliato ovvero si trova l'indagato.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Art. 746-ter</b> <i>Assunzione di procedimenti penali dall'estero</i></p>
	<p>1. Il Ministro della giustizia, ricevuta richiesta di assunzione nello Stato di un procedimento penale, la trasmette all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente.</p> <p>2. Nel caso in cui le convenzioni internazionali prevedono il rapporto diretto tra autorità giudiziarie, il pubblico ministero dà tempestiva comunicazione al Ministro della giustizia del provvedimento di assunzione, reso all'esito delle consultazioni con l'autorità giudiziaria dello Stato estero.</p> <p>3. La decisione di assunzione del procedimento è notificata alla persona offesa con l'avviso della facoltà di proporre querela, se questa è richiesta soltanto dall'ordinamento dello Stato. Il termine per la presentazione della querela decorre dalla notificazione dell'avviso.</p> <p>4. La querela presentata nello Stato</p>

Normativa vigente	A.G. 434
	<p>estero conserva efficacia nell'ordinamento interno.</p> <p>5. Nel caso di misure cautelari disposte nel procedimento assunto in Italia, si applica l'articolo 27, ma il termine per l'adozione dei relativi provvedimenti è di trenta giorni dalla ricezione degli atti.</p> <p>6. Il periodo di custodia cautelare sofferto all'estero è computato ai sensi e per gli effetti degli articoli 303, comma 4, 304 e 657. Si applica il comma 2 dell'articolo 303.</p> <p>7. Gli atti di acquisizione probatoria compiuti all'estero conservano la loro efficacia e sono utilizzabili secondo la legge italiana, sempre che non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento.</p> <p>8. Il Ministro della giustizia informa tempestivamente lo Stato estero delle decisioni assunte dalle autorità giudiziarie italiane.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Art. 746-quater</b> <i>Trasferimento di procedimenti penali all'estero</i></p>
	<p>1. Quando il pubblico ministero ha notizia della pendenza di un procedimento penale all'estero, per gli stessi fatti per i quali si è proceduto all'iscrizione a norma dell'articolo 335, adotta le proprie determinazioni in relazione al trasferimento del procedimento, dopo essersi consultato con la competente autorità straniera.</p> <p>2. La decisione sul trasferimento del procedimento all'estero è comunicata al Ministro della giustizia che, nel termine di trenta giorni dalla ricezione degli atti, può vietarne l'esecuzione quando sono compromessi la sicurezza, la sovranità o altri interessi essenziali dello Stato, nonché nei casi previsti dal comma 4. Della decisione del Ministro è data comunicazione al pubblico ministero.</p> <p>3. Quando gli accordi internazionali prevedono la decisione di autorità centrali, il pubblico ministero inoltra al Ministro della giustizia richiesta motivata di trasferimento del procedimento. Entro il termine di trenta giorni dalla ricezione degli atti, il Ministro può disporre il trasferimento sempre che non ricorrano le condizioni di cui ai commi</p>

**Normativa vigente****A.G. 434**

2 e 4, dandone tempestiva comunicazione all'autorità straniera e al pubblico ministero che procede.

4. Non può disporsi il trasferimento del procedimento se vi è motivo di ritenere che lo Stato estero non assicuri, nel procedimento, il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento, ovvero se vi è motivo di ritenere che l'indagato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona.

5. Il procedimento penale è sospeso dal momento della trasmissione al Ministro della giustizia della decisione prevista dal comma 2 o della richiesta motivata prevista al comma 3 e sino alla comunicazione della decisione del Ministro. In ogni caso possono essere compiuti gli atti urgenti o irripetibili.

6. A seguito della comunicazione del trasferimento all'estero del procedimento penale ovvero decorso il termine di cui al comma 2 senza che il Ministro abbia esercitato il potere di diniego, il giudice emette decreto di archiviazione. Non si applicano gli articoli 408, 409 e il decreto di archiviazione è comunicato alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione.

7. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 414 quando l'azione penale non è esercitata nello Stato estero nel termine convenuto all'atto del trasferimento, sempre che la decisione assunta nello Stato estero non determini il divieto di un secondo giudizio. Dell'avvenuta riapertura delle indagini è data comunicazione allo Stato estero.

### **Invarianza finanziaria (art. 11)**

L'articolo 11 del provvedimento reca, infine, la clausola di **invarianza finanziaria**.



**COMPATIBILITÀ CON LA CONVENZIONE EDU**  
**(A CURA DELL'AVVOCATURA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI)**

Circa la **compatibilità** dell'intervento normativo con la **Convenzione europea dei diritti dell'uomo**, non appaiono sussistere motivi di contrasto.

Per completezza – per quel che concerne la giurisprudenza della Corte EDU sui principi a presidio dei diritti umani nelle procedure di estradizione – il caposaldo più recente è costituito dalla sentenza **Othman c. Regno Unito (sent. 17 gennaio 2012, ric. n. 8139/09)**.

Il caso riguardava l'extradizione dal Regno Unito verso la Giordania di un richiedente asilo che, in patria, aveva riportato due condanne in contumacia per aver asseritamente concorso in atti di terrorismo. Il sig. Othman aveva adito la Corte EDU lamentando, in particolare, che nel caso in cui fosse stato dato seguito alla richiesta di estradizione, egli sarebbe stato esposto non solo alla probabilità di essere torturato o comunque sottoposto a trattamenti inumani o degradanti, ma altresì al rischio di essere processato di nuovo per i fatti per i quali era già stato condannato *in absentia* e di essere – altresì – condannato sulla base di prove estorte a lui o ad altri mediante tortura, in violazione dell'art. 6 della Convenzione.

Per la prima volta la Corte EDU ha riconosciuto che un **ordine di estradizione o di espulsione viola, potenzialmente non solo l'art. 3 (pur se nel caso specifico tale violazione non è stata riscontrata), ma anche l'art. 6 CEDU in punto di giusto processo**. In particolare, la Corte ha ritenuto che il giudizio in cui siano prese in considerazione prove ottenute per mezzo della tortura o trattamenti disumani e degradanti (v. specificamente n. 269) costituisce un "**flagrante diniego di giustizia**", in contrasto con l'articolo 6 della Convenzione. L'utilizzo di dichiarazioni ottenute in violazione dell'articolo 3 rende, infatti, l'intero procedimento automaticamente iniquo, **non solo quando la vittima del trattamento contrario all'articolo 3 sia l'imputato**, ma anche quando **siano coinvolti terzi** (in tal senso, *El Hasky c. Belgio*, sent. 25 settembre 2012, ric. n. 649/08).